

SCIOVIE LADINIA S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

PARTE SPECIALE

Versione n. 5.0

INDICE

1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25)	pag. 8
1.1) I reati presupposti	pag. 8
1.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte	pag. 15
1.3) Il sistema dei controlli	pag. 17
1.3.1) Le prescrizioni di carattere generale	pag. 17
1.3.2) Gli strumenti particolari di controllo	pag. 18
1.4) La stima del livello del rischio	pag. 20
2. I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 <i>bis</i>)	pag. 21
2.1) I reati presupposti	pag. 21
2.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte	pag. 24
2.3) Il sistema dei controlli	pag. 25
2.4) La stima del livello del rischio	pag. 29
3. I REATI IN FALSITÀ DI MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25 <i>bis</i>)	pag. 29
3.1) I reati presupposti	pag. 29
3.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.	pag. 30
3.3) Il sistema dei controlli	pag. 31
3.4) La stima del livello del rischio	pag. 31
4. I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25 <i>bis</i> 1, artt. 513 e 513-bis c.p.)	pag. 32

4.1) I reati presupposti	pag. 32
4.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.	pag. 32
4.3) Il sistema dei controlli	pag. 33
4.4) La stima del livello del rischio	pag. 33
5. I REATI SOCIETARI (art. 25 <i>ter</i>)	pag. 33
5.1) I reati presupposti	pag. 33
5.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte	pag. 38
5.3) Il sistema dei controlli	pag. 40
5.4) La stima del livello del rischio	pag. 43
6. I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25 <i>quinquies</i>)	pag. 44
6.1) I reati presupposti	pag. 44
6.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte	pag. 44
6.3) Il sistema dei controlli	pag. 44
6.4) La stima del livello del rischio	pag. 45
7. I REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 <i>septies</i>)	pag. 45
7.1) I reati presupposti	pag. 45
7.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte	pag. 46
7.3) Il sistema dei controlli	pag. 49
7.4) La stima del livello del rischio	pag. 53
8. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI	

DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA

ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (art. 25 <i>octies</i>)	pag. 54
8.1) I reati presupposti	pag. 54
8.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte	pag. 55
8.3) Il sistema dei controlli	pag. 56
8.4) La stima del livello del rischio	pag. 59

9. I REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO

DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25 <i>octies</i> 1)	pag. 59
9.1) I reati presupposti	pag. 59
9.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte	pag. 61
9.3) Il sistema dei controlli	pag. 62
9.4) La stima del livello del rischio	pag. 62

10. ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25 *octies* 1, comma 2)

10.1) La previsione normativa	pag. 62
10.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte	pag. 63
10.3) Il sistema dei controlli	pag. 63
10.4) La stima del livello del rischio	pag. 63

11. I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO

D'AUTORE (art. 25 <i>novies</i>)	pag. 63
11.1) I reati presupposti	pag. 63
11.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte	pag. 64
11.3) Il sistema dei controlli	pag. 64

11.4) La stima del livello del rischio	pag. 65
12. IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 <i>decies</i>)	pag. 66
13. I REATI AMBIENTALI (art. 25 <i>undecies</i>)	pag. 67
13.1) I reati presupposti	pag. 67
13.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte	pag. 71
13.3) Il sistema dei controlli	pag. 72
13.4) La stima del livello del rischio	pag. 75
14. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25 <i>duodecies</i>)	pag. 75
14.1) I reati presupposti	pag. 75
14.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte	pag. 76
14.3) Il sistema dei controlli	pag. 77
14.4) La stima del livello del rischio	pag. 78
15. I REATI TRIBUTARI (art. 25 <i>quinqüesdecies</i>)	pag. 78
15.1) I reati presupposti	pag. 78
15.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte	pag. 79
15.3) Il sistema dei controlli	pag. 80
15.4) La stima del livello del rischio	pag. 81
16. I REATI DI CONTRABBANDO (art. 25 <i>sexiesdecies</i>)	pag. 81
16.1) I reati presupposti	pag. 81
16.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società;	

le funzioni aziendali coinvolte	pag. 82
16.3) Il sistema dei controlli	pag. 83
16.4) La stima del livello del rischio	pag. 83
17. I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25 <i>septiesdecies</i>)	pag. 83
17.1) I reati presupposti	pag. 83
17.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte	pag. 86
17.3) Il sistema dei controlli	pag. 87
17.4) La stima del livello del rischio	pag. 89
18. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 25 <i>duodevicies</i>)	pag. 89
18.1) I reati presupposti	pag. 89
18.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte	pag. 90
18.3) Il sistema dei controlli	pag. 90
18.4) La stima del livello del rischio	pag. 90
19. I REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006, art. 378 e 416 c.p.)	pag. 90
19.1) I reati presupposti	pag. 90
19.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte	pag. 91
19.3) Il sistema dei controlli	pag. 91
19.4) La stima del livello del rischio	pag. 91
20. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag. 91

21. LA FIGURA DEL “WHISTLEBLOWER” E LA SUA TUTELA ALL’INTERNO DELLA SOCIETA’	pag. 96
21.1) Il “segnalante” e la “fase” durante la quale si può segnalare	pag. 96
21.2) Cosa può essere oggetto di segnalazione	pag. 97
21.3) Quali sono i canali da utilizzare per eseguire le Segnalazioni	pag. 98
21.4) Modalità di Gestione del canale di segnalazione Interna	pag. 99
21.5) I presupposti delle segnalazioni	pag. 100
21.6) Cosa devono contenere le segnalazioni	pag. 100
21.7) Tutela e protezione del Segnalante	pag. 101
21.8) Tutela da atti ritorsivipag. 101
22. IL SISTEMA DISCIPLINARE	pag. 103
22.1) Premessa	pag. 103
22.2) Le condotte	pag. 104
22.3) Il procedimento	pag. 105

1) I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e 25)

La Parte Speciale, dedicata ai reati contro la pubblica amministrazione, è il risultato delle verifiche condotte dalla Società finalizzate ad individuare le aree e i processi sensibili, ovvero quelle esposte al rischio di commissione di reati presupposti richiamati dal Decreto, e quindi rilevanti ai fini della sua applicazione, e le funzioni aziendali coinvolte.

1.1) I reati presupposti.

I reati presupposti compresi tra quelli contro la P.A., dai quali può discendere la responsabilità amministrativa della Società, sono richiamati dagli articoli 24 e 25 del Decreto e sono quelli previsti dal codice penale negli articoli che si esamineranno di seguito.

L'art. 24 richiama i reati:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) *“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”*.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore*

a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

- Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.) *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.*

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) *“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.*

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.) *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.*

Sono altresì ricomprese due ipotesi delittuose che si ritiene non possano veder coinvolta questa Società; si tratta di:

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020] *“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”*.

- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020] *“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1”*.

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] *“Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti”*.

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] *“chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione”*.

L'art. 25 richiama i reati:

- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020] *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”*.

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020] *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”*.

- Concussione (art. 317 c.p.) *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo,*

denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] *“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.*

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] *“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.*

- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) *”La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.*

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] *“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

- Induzione indebita a dare o promettere attività (art. 319 quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei*

suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) *“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.*

- Istigazione alla corruzione (art. 322) *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.*

- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019] *“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358); 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai

pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi”.

- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020] *“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.*

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis), reato commesso da *“chiunque sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio...indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita”.*

1.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

L'analisi delle aree di intervento e dei processi aziendali della Società, svolta nel corso della predisposizione del Modello, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

In aggiunta alla più generica categoria delle *aree di rischio* che concernono tutti i rapporti con gli enti pubblici locali, provinciali, regionali e statali, si indicano di seguito i principali *processi sensibili*

aziendali (a rischio) con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione:

a) predisposizione o comunque presentazione delle domande per l'ottenimento da parte della Società di erogazioni pubbliche (provinciali, nazionali e/o comunitarie, sotto forma di contributi, finanziamenti, sovvenzioni etc.);

b) gestione delle pratiche edilizie;

c) gestione dei collaudi;

d) gestione e destinazione dei contributi, dei finanziamenti o delle sovvenzioni concesse dalla P.A. in favore della Società;

e) predisposizione dell'appropriata rendicontazione;

f) concreta e reale destinazione ed investimento del contributo pubblico eventualmente concesso;

g) gestione delle domande e dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze e altri provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali, ovvero per il loro rinnovo;

h) negoziazione, stipulazione o esecuzione di contratti e/o convenzioni con la Pubblica Amministrazione o con altri enti i cui dipendenti possano qualificarsi con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

i) gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza o Regolamentazione (es. Autorità Garante per la protezione dei dati personali);

l) attività relative agli adempimenti e ispezioni da parte dell'INPS, INAIL, Ispettorato del lavoro e gestione delle verifiche da parte delle Autorità competenti;

m) utilizzo di sistemi informatici di ogni genere;

n) nomina, controllo ed attività di controllo del Responsabile del Settore Informatico e della Privacy e del DPO;

o) trasmissione di dati su supporti informatici a soggetti pubblici e privati, in particolare in materia societaria e fiscale e gestione delle verifiche da parte delle Autorità competenti;

p) gestione dei contenziosi e delle controversie giudiziarie di qualsiasi genere, grado o giurisdizione nei quali sia coinvolta a qualsiasi titolo la Società, nonché gestione dei rapporti con i legali della Società o di eventuali controparti in controversie giudiziarie;

q) utilizzazione e impiego di beni della Società a scopo di pubblicità e sponsorizzazione e gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza / gestione delle erogazioni liberali;

r) partecipazioni a gare d'appalto o licitazioni private con lo Stato, Provincia Autonoma di Bolzano e con Enti Pubblici.

In tutte le attività suddette, le funzioni primariamente coinvolte nelle relative operazioni sono quelle del: Presidente del C.d.A., C.D., Datore di Lavoro e suo eventuale soggetto delegato, Responsabile Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo, Responsabile Marketing, Responsabile Ufficio Contabilità, Responsabile della Privacy, DPO, R.S.P.P., soggetti di volta in volta eventualmente delegati.

1.3) Il sistema dei controlli.

Il sistema dei controlli, applicabili alle attività sopra individuate è stato definito in base ai risultati dell'analisi della struttura organizzativa della Società e si articola su una serie di prescrizioni di carattere generale, specificate da prescrizioni di dettaglio.

1.3.1) Le prescrizioni di carattere generale.

Le prescrizioni di carattere generale sono le seguenti:

a) deve essere adottato da parte della Società un sistema di conferimento di poteri autorizzativi interni (deleghe) e di poteri di firma illustrato e formalizzato in appositi documenti. L'Organigramma, inoltre, rappresenta il documento principe dal quale desumere le modalità con le

quali è strutturata la Società e la diversificazioni delle funzioni interne con relative funzioni;

b) il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è caratterizzato dal principio del conferimento dei poteri al soggetto dotato delle necessarie competenze e specifica preparazione;

c) è istituita all'interno della Società la segregazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva tra coloro ai quali è attribuito il potere di autorizzare e decidere, coloro che devono eseguire le decisioni assunte e gli incaricati del controllo e della rilevazione delle operazioni;

d) la Società predispone adeguate procedure affinché sia assicurata la possibilità di procedere alla ricostruzione temporale delle operazioni effettuate, nonché di evidenziare il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; in questo modo viene assicurata la tracciabilità delle comunicazioni verso la P.A. e delle eventuali riunioni e degli incontri che abbiano per oggetto situazioni nell'ambito delle quali sussista il rischio di compimento di uno dei reati presupposti;

e) la Società predispone un sistema di conservazione e archiviazione di qualsiasi documento scritto;

f) stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia da e verso i Responsabili di ciascun Ufficio coinvolto nel processo, sia nei confronti della Governance, sia, per quanto di interesse ai fini del Modello, nei confronti dell'OdV.

Quindi, in generale, i principali *presidi* si possono identificare nel Modello di Organizzazione e Gestione, nelle leggi vigenti, nell'Organigramma, nell'idoneo sistema di deleghe, nell'obbligo di report, nella tracciabilità ed archiviazione dati.

1.3.2) Gli strumenti particolari di controllo.

Accanto ed in aggiunta alle prescrizioni e ai sistemi di controllo sopra descritti, sono previsti i seguenti strumenti particolari di verifica:

a) per i contratti e le negoziazioni con la P.A.:

- contemplare specifici flussi informativi tra i Responsabili degli Uffici coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;

- in sede di definizione dell'offerta un sistema di controlli idoneo ad evitare il rischio di produzione alla P.A. di documenti incompleti o inesatti che attestino, contrariamente al vero, l'esistenza delle condizioni o dei requisiti essenziali per partecipare alla gara e/o per l'aggiudicazione dell'incarico attraverso altre procedure, ovvero che determinino il rischio di contestazioni da parte di terzi soggetti o varianti in corso d'opera;

b) per l'acquisizione e la gestione dei contributi e dei finanziamenti pubblici:

- scrupolosa attività da parte dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo di verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per accedere a contribuzione e/o finanziamento;

- successivo vaglio da parte del Presidente del CdA o del Consigliere Delegato dell'intera pratica;

- controllo da parte dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo, dell'Ufficio Contabilità e dell'Ufficio Acquisti dei documenti diretti alla rendicontazione;

c) per la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale:

- repentina trasmissione della contestazione alla Direzione Amministrativa oppure all'Ufficio interno di volta in volta competente alla ricezione, unitamente ad una relazione illustrativa da parte del soggetto/ufficio coinvolto delle circostanze di fatto sulla cui base si poggia la suddetta contestazione;

- obbligo che l'atto o il ricorso sia basato su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dall'Ufficio competente coinvolto e poi vagliata dal Presidente del CdA;

d) per la gestione delle attività regolate dalla legge e/o di verifica e di ispezione condotte da soggetti pubblici sullo svolgimento della attività aziendale:

- la redazione di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;

e) per le operazioni di selezione ed assunzione del personale e assegnazione di incarichi a Consulenti:

- adozione di un iter procedurale di assunzione del personale da parte dell'Amministrazione del Personale, inclusi i criteri di valutazione utilizzati e le modalità di gestione e controllo delle informazioni inerenti i candidati;

- assegnazione di incarichi a Consulenti che risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società, in linea con l'incarico conferito e con le tariffe professionali ove esistenti. La congruità dovrà altresì essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e di valutazione della delicatezza e tipologia dell'incarico.

1.4) La stima del livello del rischio.

Il grado di probabilità che uno dei reati oggetto del presente capitolo siano posti in essere è di livello *basso* in considerazione del fatto che l'attività della Società non è incentrata sui rapporti con la P.A. ma è basata sulla vendita di titoli di trasporto ai privati e sulla prestazione del servizio di trasporto con impianti di risalita a fune.

Quindi, in assenza di appalti, concessioni o forniture da o a favore di soggetti pubblici, le aree di rischio risultano di estensione ridotta.

Il rischio è comunque sussistente, perché la Società mantiene una serie di rapporti inevitabili con la P.A. per gli adempimenti di carattere burocratico ai quali è chiamata nello svolgimento ordinario della propria attività.

2) I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 bis)

Anche la parte speciale dedicata ai reati informatici e al trattamento illecito dei dati come tutte quelle che seguiranno, è il risultato delle verifiche condotte dalla Società finalizzate ad individuare le aree e i processi sensibili, cioè quegli ambiti operativi esposti al rischio di commissione di reati presupposti richiamati dal Decreto, e quindi rilevanti ai fini della sua applicazione, e le funzioni aziendali coinvolte.

2.1) I reati presupposti.

I reati presupposti che si possono definire come reati informatici, dai quali può discendere la responsabilità amministrativa della Società, sono richiamati dall'articolo 24-bis del Decreto e possono essere raggruppati in tre distinte categorie e in particolare:

a) reati che comportano un “danneggiamento informatico” (art. 24-bis, comma 1) e nello specifico:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter), reato che ricorre a seguito dell'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. La fattispecie presuppone dunque l'esistenza di protezioni poste dal proprietario del sistema informatico o telematico volte a limitare o regolamentare l'accesso al medesimo.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater), reato che ricorre a seguito dell'intercettazione fraudolenta di comunicazioni

relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero dell'impedimento o dell'interruzione delle stesse. Il reato è aggravato, tra l'altro, nel caso in cui la condotta rechi danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqüies*) reato che sussiste nel caso di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis*) e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter*); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater*) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqüies*), tutti reati caratterizzati dall'elemento comune della condotta di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione e si differenziano in relazione all'oggetto materiale (informazioni, dati, programmi informatici ovvero sistemi informatici o telematici), aventi o meno rilievo pubblicistico in quanto utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità). Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 D.L. 21.09.2019 nr. 105).

b) reati derivanti dalla detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico (art. 24-*bis*, comma 2) e nello specifico:

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater*), reato che sanziona chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,

abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, comunica o consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies*), reato che sanziona il fatto di chi abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette in altro modo a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

c) reati relativi al falso in documento informatico e frode del soggetto che presta servizi di certificazione attraverso la firma digitale (art. 24-*bis*, comma 3) e nello specifico:

- Falsificazione di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-*bis*), reato che sanziona il soggetto che per le proprie attività si trovi a predisporre un documento informatico (pubblico o privato avente efficacia probatoria), prevedendo dunque una estensione della disciplina posta dal codice penale in materia di falsità documentali. In virtù di tale estensione, dunque, la falsificazione di un documento informatico potrà dar luogo, tra l'altro, ai reati di falso materiale ed ideologico in atto pubblico, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici o privati, attestati del contenuto di atti (artt. 476-479 c.p.), falsità materiale del privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica del privato in atto pubblico (art.

483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.).

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies*), reato che sanziona il soggetto che, prestando servizi di certificazione di firma elettronica, viola gli obblighi posti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare ad altri danno.

2.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

L'analisi delle aree di intervento e dei processi aziendali della Società, svolta nel corso della predisposizione del Modello e del suo successivo sviluppo ed adeguamento nel tempo, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001. I principi qui enucleati sono estensibili, per quanto di competenza, anche allo Skicarosello Corvara Consorzio il quale svolge alcuni servizi in favore di più Società ad esso affiliate; trattasi però di un ulteriore e differente Ente.

I *processi sensibili* maggiormente meritevoli di richiamo sono: l'organizzazione, utilizzo, gestione e sviluppo del sistema informatico hardware e software; la scelta e formazione del Responsabile dei Sistemi Informativi e della Privacy; la predisposizione ed aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza (D.P.S.); l'assegnazione delle credenziali di accesso; assegnazione dei livelli abilitativi; l'assegnazione e l'utilizzo degli account di posta elettronica; l'utilizzo di software ed applicativi.

I reati sopra elencati trovano come proprio presupposto l'impiego di sistemi e programmi informatici da parte dei vertici e dei lavoratori subordinati della Società, i quali in larga parte utilizzano ordinariamente

sistemi informatici e hanno di conseguenza ampia possibilità di accesso a strumenti e dati informatici e telematici nel contesto dell'ordinaria attività lavorativa.

Pertanto, vista la diffusione presso i destinatari del Modello che operano presso la Società dei sistemi e degli strumenti informatici, per quanto concerne i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati contemplati dall'art. 24-*bis*, si ritiene di valutare come diffuso e non localizzato in relazione a specifiche aree il rischio della loro commissione, potendo essi essere astrattamente realizzati in qualsiasi ambito di attività.

Come conseguenza di quanto rilevato in ordine alla diffusione degli strumenti informatici e all'ampia ipotetica possibilità per ciascuno dei destinatari del Modello operante in Società di commettere i reati in esame, le funzioni esposte al rischio sono sostanzialmente tutte quelle esistenti.

2.3) Il sistema dei controlli.

Sotto il profilo dei controlli generali, si richiama in questa sede quanto già rilevato a proposito delle procedure e dei presidi dedicati ai reati contro la P.A., che valgono come regole generali utili per qualsiasi settore di attività della Società e, dunque, che si applicano anche con riferimento ai reati informatici oggetto della presente trattazione.

Come principali *presidi* la Società ha nominato un Responsabile dei Sistemi Informativi e della Privacy, ha adottato il Documento Programmatico della Sicurezza, ha nominato un DPO i quali, nell'ambito delle rispettive competenze e con interscambio di informazioni, vigilano sull'effettiva messa in opera ed attuazione dei principi di tutela e salvaguardia adottati dalla Società.

Quali ulteriori *presidi* specifici si richiama l'attenzione su:

a) quanto alla sicurezza fisica:

- sono adottate misure di protezione e di controllo delle aree fisiche della Sede, degli Uffici e dei locali secondari nonché degli Impianti, in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli strumenti informatici;

b) quanto alla sicurezza informatica, sono imposti anzitutto i seguenti divieti:

- è vietato collegare o connettere al sistema informatico della Società personal computer, altre periferiche o apparecchiature ovvero installare programmi e software senza la preventiva richiesta e la conseguente autorizzazione da parte del Responsabile dei Sistemi Informativi o, così come è vietato modificare la configurazione di software e/o dell'hardware delle postazioni di lavoro se non dietro espressa autorizzazione;

- è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti, così come è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne, quali controlli sui sistemi informatici siano stati eseguiti o implementati e con quali modalità;

- è vietato alterare, manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di documenti informatici pubblici o privati, aventi efficacia probatoria, di archivi, dati e programmi;

- è vietato l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, ovvero al proprio o nella disponibilità di altri lavoratori subordinati o terzi anche al fine di manomettere o alterare abusivamente e/o cancellare qualsiasi dato e/o informazione ivi contenuta;

- è vietato ottenere, detenere e utilizzare abusivamente credenziali, codici, parole chiave o comunque altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o

privati, ovvero anche al proprio sistema aziendale al fine di acquisire illecitamente informazioni riservate;

- è vietato danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, ovvero anche favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

- è vietato installare apparecchiature finalizzate a consentire l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione fraudolenta di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate, e comunque è vietato porre in essere qualsivoglia altra attività con le finalità sopra indicate;

- è vietato visitare siti internet che contengono materiale recante offesa al pudore, alla pubblica decenza o istigazione alla realizzazione o rappresentazione di condotte criminali in genere, così come è vietato trasmettere o scaricare, dalla rete internet, materiale considerato osceno, pornografico, minaccioso o che possa offendere la razza o la sessualità o, comunque, le condizioni personali di qualsivoglia soggetto; è vietato altresì lo spamming, compiuto sotto ogni forma e per mezzo di qualsiasi contenuto.

Inoltre, con riguardo all'utilizzo e alla gestione dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici, è stabilito che gli amministratori, i dipendenti e in generale i destinatari del Modello devono osservare i seguenti principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico e dai protocolli aziendali e garantire quanto imposto dalla Società secondo l'elenco esposto di seguito:

- sono imposte anzitutto l'identificazione e l'autenticazione dei codici identificativi degli utenti, con divieto di mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e/o di invio di comunicazioni via e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;

- è richiesta ed imposta la conoscenza e il rispetto del Documento Programmatico sulla Sicurezza adottato dalla Società, la quale a tal fine prevede attività di formazione e addestramento periodico in favore dei lavoratori subordinati, diversificate con riferimento alle rispettive mansioni, nonché dei destinatari del Modello eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;

- i destinatari del Modello non devono lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio pc, oppure consentirne l'utilizzo ad altre persone (colleghi, familiari, amici, etc...), mentre l'accesso al locale ove è posizionato il server è limitato unicamente al personale autorizzato (Responsabile Settore Informatico e tecnici addetti alla manutenzione);

- le postazioni di lavoro devono essere impostate in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente ed è richiesto ai titolari delle postazioni di lavoro di proteggere, per quanto possibile, il sistema informatico societario, al fine di preservarne il buon funzionamento e di impedirne l'uso illecito;

- è fatto obbligo di impiegare nel sistema informatico aziendale solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società, evitando di effettuare e/o di utilizzare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;

- le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature di cui è composto il sistema informatico vanno utilizzate esclusivamente per motivi di ufficio, pertanto anche la connessione a Internet va utilizzata per gli scopi e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;

- in caso di smarrimento o furto di apparecchiatura informatica aziendale, informare tempestivamente il Responsabile dei Sistemi

Informativi, il Responsabile dell'Ufficio coinvolto e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;

- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche.

La tracciabilità delle attività sopra descritte, finalizzata anche a consentire la ricostruzione delle responsabilità, è attuata attraverso i soggetti coinvolti, i quali provvedono all'archiviazione e alla conservazione di tutta la documentazione, anche al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell'attività svolta.

2.4) La stima del livello del rischio.

Il grado di probabilità che uno dei reati oggetto del presente capitolo siano posti in essere è di livello *basso* in considerazione del fatto che l'attività della Società non è incentrata nello sviluppo e vendita di sistemi informatici, i quali costituiscono solo lo strumento per lo svolgimento dell'attività di vendita di titoli di trasporto ai privati e sulla prestazione del servizio di trasporto con impianti di risalita a fune.

Quindi, in assenza di servizi informatici specifici prestati dalla Società ed in considerazione del fatto che, come visto, il *core business* dell'azienda è tutt'altro rispetto all'attività informatica, pur essendo le aree di rischio di estensione non ridotta, il livello del rischio, si ribadisce, viene identificato come *basso*.

3) I REATI IN FALSITÀ DI MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25 bis)

3.1) I reati presupposti.

Tra le varie fattispecie penali richiamate dal decreto (art. 453 c.p.: falsificazione di monete spendita e introduzione delle stesse nello Stato; art. 455 c.p.: spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di

monete falsificate; art. 457 c.p.: spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; art. 459 c.p.: falsificazioni valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati; art. 454 c.p.: alterazione di monete; art. 460 c.p.: contraffazione di carta filigranata; art. 461 c.p.: fabbricazione o detenzione di filigrane e di strumenti destinati alla falsificazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata; art. 464 c.p.: uso di valori di bollo contraffatti o alterati; art. 473 c.p.: contraffazione, alterazione o uso di marchi distintivi; art. 474 c.p.: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) la Società ritiene che debba essere oggetto di attenzione l'ipotesi prevista dall'art. 457 c.p. ("*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro*"), seppur il rischio possa qualificarsi come *molto basso*. Per le altre ipotesi delittuose sopra richiamate il rischio si può ritenere *insussistente*.

3.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

Gli ambiti aziendali nei quali si potrebbero astrattamente verificare i reati *de quibus* sono quelli connessi con l'utilizzo di denaro o valori bollati connessi con le attività svolte dalla Società.

Tenuto conto dell'attività prestata in concreto dalla Società, i principali *processi sensibili* sono i seguenti:

- incasso di corrispettivi per la cessione di biglietti, tessere, skipass e abbonamenti,
- gestione delle casse contanti presso gli impianti,
- riscossione dei crediti.

I soggetti potenzialmente interessati dai reati nummari sono i Soggetti addetti alle casse ed alla movimentazione del denaro contante,

nonché il Responsabile Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo e il Responsabile dell'Ufficio Contabilità.

3.3) Il sistema dei controlli.

L'attività in cui si concentra il rischio di verifica delle condotte punite dai reati in esame è quella di vendita al pubblico dei titoli di trasporto sugli impianti, pertanto la Società ha dotato il personale addetto alla vendita dei titoli di trasporto di apparecchiature per il riconoscimento di banconote false.

Il personale che opera alle casse è stato inoltre istruito al fine di far sì che ciascuno presti la massima attenzione alle banconote incassate dalla clientela, in modo da individuare tempestivamente quelle false che siano state ricevute e da non rimetterle in circolazione.

Nel caso di individuazione di banconote false infatti gli addetti alle casse dovranno consegnarle quanto prima al Responsabile della contabilità, il quale provvederà o all'immediata consegna presso uno sportello bancario o all'immediata segnalazione alla locale Caserma dei Carabinieri od altro organo di Polizia Giudiziaria per gli atti di loro competenza.

3.4) La stima del livello del rischio.

Il rischio di commissione dei cosiddetti reati "nummari" nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società è praticamente *inesistente* per tutte le condotte diverse da quelle previste dagli art. 457 c.p. (per il quale può ritenersi *molto basso*) relativo alla spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, ipotesi che non è possibile escludere soprattutto perché il denaro contante, altrimenti utilizzato per importi ed in occasioni del tutto marginali, è un mezzo di pagamento tutt'ora utilizzato, seppur con sempre minore frequenza, per l'acquisto dei citati titoli di trasporto, attività di rilievo centrale della Società.

4) I REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(art. 25 bis 1, art. 513 e 513-bis c.p.)

4.1) I reati presupposti.

L'articolo in questione richiama le seguenti ipotesi delittuose:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Appena il caso di segnalare che l'ipotesi concernente le "sostanze alimentari" non può avere rilevanza nell'ambito operativo di questa Società.

4.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

Le aree di rischio sono quelle concernenti le attività svolte dal Presidente del CdA, dal C.D., dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo. Questi, nella sostanza, identificano ed indirizzano, nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali desumibili dall'Organigramma e dal sistema delle deleghe, l'attività industriale della Società.

I *processi sensibili* si identificano in tutte le concrete attività materiali e gestionali con le quali la Società opera.

4.3) Il sistema dei controlli.

Il sistema delle separazione delle funzioni così come desumibile dall'Organigramma, l'accurato sistema delle deleghe e la loro "pubblicità" all'interno della Società, gli obblighi di corretta amministrazione gravanti sugli Amministratori, l'attività di controllo e supervisione del Responsabile Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo; l'attività di controllo del Collegio Sindacale, l'intero Modello di Organizzazione e Gestione costituiscono idonei presidi per comprimere seriamente il rischio di commissione dei reati in questione.

4.4) La stima del livello del rischio.

In relazione alle ipotesi previste dagli articoli 513 e 513-bis la Società identifica il livello di rischio come *molto basso*, mentre è qualificato come *inesistente* per le altre ipotesi indicate dal Legislatore.

5) I REATI SOCIETARI (art. 25 *ter*)

5.1) I reati presupposti.

I reati presupposti che si possono definire come reati societari, dai quali può discendere la responsabilità amministrativa della Società, sono richiamati dall'articolo 25-*ter* del Decreto e possono essere raggruppati in cinque tipologie differenti, sempre tenuto conto delle attività svolte dalla Sciovie Ladinia; in particolare si richiama all'attenzione su quelli che potrebbero veder coinvolta la Società:

a) reati che consistono nella falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni e nello specifico:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.), il quale prevede che: *"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,*

previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi”.

- Fatti di lieve entità (art. 2621- bis), il quale dispone che *“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’art. 2621 riguardano Società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’art. 1 del r.d. 16/3/1942 n. 267. In tale caso il delitto è procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.*

- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023] *“Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti”.*

b) reati previsti per la tutela del capitale sociale:

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.) ove è previsto che *“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.) ove è previsto che *“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”*.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 cod. civ.) ove è previsto che *“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”*.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.) ove è previsto che *“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”*.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.) ove è previsto che *“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore*

all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.) ove è previsto che *“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

c) reati previsti per la tutela penale del regolare funzionamento della Società:

- Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.) ove è previsto che *“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle Società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”.*

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.) ove è previsto che *“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

d) reati previsti per la tutela penale delle funzioni di vigilanza:

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.), ove è previsto che *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”*.

e) corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), ove è previsto che *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli*

obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla Società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

f) istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis c.c.) il quale prevede “*chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo”.*

5.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività (genericamente individuabili in: amministrazione della Società, stesura delle comunicazioni sociali e delle relazioni al

bilancio, operazioni sul capitale d'azione, attività del collegio sindacale, attività di revisione contabile, gestione delle attività connesse con operazioni transfrontaliere con società di capitali che hanno la sede o l'Amministrazione o il centro di attività principale nel territorio della UE nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencati i cosiddetti *processi sensibili* o a rischio identificati con riferimento ai reati societari:

- attività di negoziazione e attività contrattuale;
- predisposizione e comunicazione di dati e/o di informazioni di carattere valutativo che determinano il valore delle poste contabili da inserire nel bilancio e/o di altre poste;
- tenuta della contabilità, predisposizione e redazione del bilancio d'esercizio e rilevazione delle situazioni economiche infrannuali;
- predisposizione delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
- tenuta, conservazione, aggiornamento, deposito, pubblicazione (anche informatica) e archiviazione del bilancio;
- gestione dei rapporti con i soci, con il collegio sindacale e con i revisori;
- comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, con riguardo in particolare alle comunicazioni, alle attività di supporto nello svolgimento dei controlli nonché alla trasmissione dei dati richiesti;
- attività di preparazione e di documentazione dei lavori svolti nelle riunioni degli organi sociali, in particolare svolgimento e verbalizzazione delle assemblee e delle riunioni dei vari organi;
- attività di gestione dei conferimenti e di distribuzione degli utili e delle riserve;

- attività di valutazione, autorizzazione e gestione delle operazioni sul capitale (quali ad esempio aumenti e riduzioni di capitali, operazione di fusione e scissione, conferimenti in denaro ed in natura);

- comunicazione del conflitto di interessi in capo agli amministratori ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.;

- liquidazione della Società;

- modalità operative dell'Ufficio Acquisti;

- la tenuta dei libri contabili e societari;

- la gestione della contabilità.

Le funzioni aziendali coinvolte nelle attività in cui potrebbero essere commessi i reati oggetto del presente capitolo sono: Presidente del CdA; Consigliere Delegato; componenti del CdA; Responsabile Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo; Responsabile Ufficio Contabilità; soggetti preposti alla redazione di documenti contabili societari; Sindaci; Revisori e Liquidatori. Inoltre va tenuto conto di tutti coloro che ricevono i dati contabili dagli incaricati degli uffici della Società e che provvedono poi alla loro elaborazione / gestione.

Di certo, in primo luogo, la funzione maggiormente coinvolta nelle attività dalle quali potrebbe sorgere uno dei reati societari è quella del Presidente del CdA e del Consigliere delegato alla luce del ruolo di vertice dallo stesso ricoperto, non solo per tutto ciò che riguarda la predisposizione del bilancio ed i documenti ad esso annessi, ma anche per tutti gli altri ipotizzabili reati societari (a parte quelli relativi alla liquidazione, qualora il liquidatore sia un soggetto terzo rispetto al Consigliere, ovviamente).

5.3) Il sistema dei controlli.

La Società da una parte ha adottato prescrizioni di carattere generale, che consistono in divieti posti a carico dei destinatari del Modello di compiere operazioni contrarie allo Statuto e alla legge, mentre dall'altra ha previsto misure specifiche finalizzate a presidiare il

rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive contenute nel Modello stesso al fine di evitare la commissione dei reati societari.

Dunque anzitutto è espressamente vietato:

- rappresentare e/o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere la comunicazione di dati e di informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. fatture per operazioni inesistenti; a tal riguardo vedasi in prosieguo la parte dedicata ai reati tributari);

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale e della Società di revisione;

- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale;

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori;

- procedere a aumenti o riduzioni fittizie di capitale;

- influenzare illecitamente l'assemblea per procurarsi indebiti vantaggi;

- omettere di comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni relative a cariche assunte in altre Società o la cessazione o la modifica delle stesse, tali da poter far insorgere un conflitto di interessi con la Società.

La Società adotta poi una serie di controlli e di presidi nell'ambito dell'attività di comunicazione dei dati e/o delle informazioni che determinano il valore delle poste di bilancio di carattere valutativo.

Anzitutto è stabilito con chiarezza e precisione quali dati e quali notizie ciascun Ufficio deve fornire, quali criteri vanno seguiti per la valutazione e l'elaborazione dei dati e quale debba essere la tempistica per la loro consegna all'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo incaricato di provvedere alla redazione della prima bozza del bilancio.

Tale trasmissione di dati e di informazioni deve essere compiuta attraverso modalità che consentano di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema, in modo che siano garantite la correttezza e la veridicità delle informazioni e dei dati forniti e la certezza della loro provenienza.

In ogni caso la bozza del bilancio deve essere tempestivamente messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale degli incaricati della revisione legale, con un congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione della stessa.

Quanto alle attività di supporto o collaborazione nelle attività di controllo e di revisione, di accesso richieste dai soci, ovvero ad altri organi sociali occorre fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti.

Nella gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve e nelle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale, nonché nei casi della costituzione di Società, dell'acquisto e della cessione di partecipazioni, devono essere rispettate tutte le norme di legge applicabili e qualora tali operazioni richiedano stime, perizie, proposte, valutazioni e/o programmi dovrà essere posta particolare attenzione tracciamento ed al controllo delle specifiche attività svolte, al fine di garantire la veridicità del contenuto delle quantificazioni ivi contenute.

È prevista la trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

La trascrizione di tutti i verbali sui libri sociali previsti dalla legge è attuata con precisione e tempestività al fine di documentare quanto discusso e deciso nel corso delle riunioni degli organi della Società.

Ai divieti e agli obblighi sopra descritti si aggiungono i controlli che l'OdV ritiene opportuno eseguire.

5.4) La stima del livello del rischio.

Il grado di rischio riferito alla possibilità di commissione dei reati societari può essere stimato di livello *molto basso* per le operazioni transfrontaliere e *basso* per le altre ipotesi (*insussistente* per l'art. 2622 c.c.). Ciò soprattutto in considerazione del fatto che la predisposizione del bilancio è una procedura di una certa complessità la quale vede coinvolti una pluralità di soggetti, tra i quali vanno segnalati anche professionisti esterni alla società e organi di controllo autonomi, quali il Collegio Sindacale ed i Revisori legali. In particolare queste ultime due categorie di soggetti sono gravati da precisi incumbenti previsti dalla normativa in essere.

La bozza del bilancio viene poi sottoposta alla valutazione di tutti i membri del C.d.A., attuandosi per questa via una valutazione incrociata di quanto ivi esposto, con finale approvazione da parte dell'Assemblea.

Le norme in materia di predisposizione ed approvazione del bilancio, le norme contabili e fiscali, la separazione delle funzioni ed il sistema delle deleghe, i vari controlli incrociati, le verifiche del Collegio Sindacale e dei Revisori legali, nonché lo stesso Modello di Organizzazione e Gestione adottato costituiscono rilevanti *presidi* predisposti per evitare il verificarsi di condotte vietate e produttive di danno per i terzi.

6) I REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE **(art. 25 quinquies)**

6.1) I reati presupposti.

Il richiamato art. 25 quinquies annovera svariate ipotesi delittuose nella sostanza non realizzabili nell'ambito della Sciovie Ladinia spa.

L'unica meritevole di una qualche attenzione è quella richiamata dall'art. 603 bis c.p. consistente nella "*intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*".

6.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

L'area di rischio naturalmente è identificabile nei rapporti di lavoro subordinato e, in particolare, i *processi sensibili* attengono alle modalità con le quali viene identificato e assunto un lavoratore subordinato, nonché le modalità con le quali in prosieguo viene gestito il rapporto contrattuale.

Le funzioni societarie interessate sono: Presidente del C.d.A. quale Datore di lavoro; Delegato del Datore di Lavoro ove nominato, Responsabile dell'Ufficio Amministrazione del Personale; Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo.

6.3) Il sistema dei controlli.

La Società si è munita di un Codice Etico i cui principi pervadono l'intero Modello di Organizzazione e Gestione; va altresì segnalato come nell'Organigramma societario esista uno specifico reparto destinato alla gestione dei rapporti con i lavoratori subordinati: si tratta dell'Ufficio Amministrazione del personale, il quale utilizza un apposito programma gestionale.

Inoltre, è appena il caso di segnalare come nell'ambito dei controlli incrociati e delle separazioni delle funzioni - che costituiscono un caposaldo della struttura societaria - anche il Datore di Lavoro e il

Delegato del Datore di Lavoro, il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo svolgono attività di verifica.

6.4) La stima del livello del rischio.

Giuste le considerazioni sopra esposte la Società ritiene che il rischio di commissione del reato in questione possa considerarsi *molto basso*.

7) I REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies)

7.1) I reati presupposti.

I reati presupposti richiamati ex art. 25-septies del decreto sono quelli previsti dall'art. 589 c.p., omicidio colposo e 590 c.p., lesioni personali colpose, pertanto le condotte punite dai reati in esame consistono nel cagionare colposamente la morte o le lesioni personali gravi e gravissime dei lavoratori.

Dunque non tutti gli episodi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime possono costituire il presupposto per la configurabilità della responsabilità amministrativa, rilevando solo quelle condotte colpose che abbiano determinato il danno all'incolumità fisica per il mancato rispetto di una o più norme di legge o di regolamento poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Ai fini della commissione di questi reati rileva una qualsiasi condotta, sia attiva (anche non violenta), sia omissiva (consistente nel non aver impedito il verificarsi dell'incidente) che abbia come evento naturalistico la morte (art. 589 c.p.) o le lesioni gravi e gravissime (art. 590 c.p.).

Ai sensi delle norme in esame si ravvisano le lesioni gravi quando dal fatto deriva una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg. o quando il fatto produce

l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, mentre si è in presenza di lesioni gravissime quando dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell'uso della parola o ancora la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

I reati di cui agli articoli 589 e 590 sono reati colposi, ciò significa che l'evento (morte / lesioni) non è voluto dal soggetto agente, ma si è verificato per una negligente inosservanza di leggi, ordini e discipline, miranti a prevenire eventi dannosi o pericolosi da parte di chi aveva l'obbligo di osservarle.

7.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

Il reato è astrattamente ipotizzabile per la Società perché, sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ogni attività comporta una tipologia di rischio, essendo possibile il verificarsi in tutte le attività aziendali di un infortunio rilevante ai fini del presente capitolo.

Immediata conseguenza di tali premesse è che devono ritenersi destinatari della corrente trattazione in aggiunta ai lavoratori subordinati della Società:

- tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo i responsabili per la sicurezza, i dirigenti, i preposti, il medico del lavoro e gli addetti alle emergenze);
- i prestatori esterni di servizi che operino all'interno delle aree aziendali (inclusi i lavoratori interinali o di cooperative che operino anche solo occasionalmente nelle aree aziendali);

- i lavoratori di imprese appaltatrici che operino all'interno delle aree aziendali.

I principali *processi sensibili* sono così riassumibili:

- studio, valutazione e predisposizione del DVR (artt. 17 e 28 D. Lgs. 81/2008); valutazione, identificazione e nomina del R.S.P.P. (artt. 17 e 32 D. Lgs. 81/2008);

- valutazione, identificazione e nomina del Medico (art. 38 D. Lgs. 81/2008);

- istituzione del S.P.P. (art. 31 D. Lgs. 81/2008); gestione dei piani per le emergenze;

- determinazione e gestione del budget in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;

- predisposizione delle deleghe di funzioni (art. 16 D. Lgs. 81/2008);

- valutazione, identificazione e nomina dei Preposti (art. 19 D. Lgs. 81/2008);

- predisposizione del piano annuale per la sicurezza (p.a.s.);

- predisposizione del piano annuale per l'informazione e formazione (p.i.f.) (artt. 37 e 38 D. Lgs. 81/2008);

- gestione dei flussi informativi dall'alto verso il basso e viceversa;

- identificazione, valutazione e scelta dei dispositivi di protezione individuali (DPI) (art. 74 D. Lgs. 81/2008); loro messa a disposizione e manutenzione;

- controllo del corretto utilizzo dei DPI;

- progettazioni;

- manutenzioni di impianti e macchinari;

- identificazione e nomina (art. 98 D. Lgs. 81/2008) del Coordinatore per la Progettazione;

- identificazione e nomina (art. 98 D. Lgs. 81/2008) del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori;
- predisposizione dei Piani di Coordinamento e Sicurezza (PSC) (art. 100 D. Lgs. 81/2008);
- riunioni periodiche per la sicurezza, loro gestione e verbalizzazione (art. 35 D. Lgs. 81/2008);
- verifica in ordine ad eventuale assenteismo dei partecipanti ai corsi;
- appalti.

Quindi ai sensi dell'art. 6, co. 2 lett. a) del D. Lgs. 231/2001 come attività a potenziale rischio di violazione delle norme antinfortunistiche e che sono inerenti la gestione della sicurezza aziendale tutte le attività lavorative, con particolare menzione delle attività operative (gestione impianti, manutenzione degli stessi, attività d'officina, innevamento, trasporti, etc.) e, con rischio molto minore, nelle attività degli impiegati.

Le funzioni (soggetti) aziendali coinvolte contemplano il CdA per la scelta del Datore di Lavoro e per l'attività di controllo su di esso, il Datore di Lavoro, il suo Delegato, l'RSPP, il Medico del Lavoro e i Preposti.

I comportamenti ai quali si riferisce il Modello nel presente capitolo sono quelli posti in essere da chiunque sia tenuto ad osservare o a far osservare le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

I destinatari delle prescrizioni e, quindi, i *soggetti* coinvolti vanno quindi identificati nel: Datore di Lavoro, nel soggetto dallo stesso eventualmente delegato (Delegato del Datore di Lavoro), nel CdA per gli obblighi di verifica e controllo sul Datore di Lavoro, nei Preposti, nel Rssp, nei Rls, nelle imprese appaltatrici che operino all'interno delle aree aziendali.

7.3) Il sistema dei controlli.

Si è rilevato al punto che precede come in generale tutte le attività aziendali, in particolar modo quelle operative, debbano considerarsi attività a rischio, nello svolgimento delle quali potrebbe verificarsi un infortunio.

I *presidi* adottati che, poi, nella sostanza fanno parte del più ampio sistema di controllo consistono in:

- identificazione di un Datore di Lavoro munito di idonee capacità e preparazione, requisiti che vanno estesi ad un eventuale soggetto Delegato dal Datore di Lavoro stesso;

- identificazione di un RSPP munito di un adeguato livello di conoscenza dei temi rilevanti per la Società in materia di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;

- costante scambio di informazioni tra il Datore di Lavoro ed eventuale soggetto da lui delegato ed il RSPP;

- redazione del DVR e dei piani di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in tema di salute, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro interni ed esterni, sia presso le proprie strutture sia presso i siti dei clienti e verifica costante presso i luoghi di lavoro sul rispetto del DVR e dei piani di sicurezza;

- disposizioni in materia di concreta attuazione del p.a.s. e del p.i.f.;

- acquisizione della documentazione e certificazioni obbligatorie;

- istituzione del Servizio Prevenzione e Protezione;

- costante aggiornamento ed integrazione del DVR;

- valutazione e disamina degli infortuni e dei “quasi infortuni” al fine di eventuali aggiornamenti ed integrazioni del DVR, nonché svolgimento di ulteriori corsi di formazione ed informazione;

- stanziamento da parte del CdA di un idoneo budget annuale in materia di salute e sicurezza;

- offerta di un adeguato programma di formazione e informazione, in termini di tempo e temi trattati, a tutti i dipendenti aziendali ed in particolare per coloro che svolgono attività più a rischio;

- verifica tramite apposito programma software che ciascun lavoratore subordinato esegua i corsi formativi e di aggiornamento previsti dalla normativa;

- manutenzione periodica delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti utilizzati, al fine di limitare possibili incidenti da questi provocati e valutazione costante del loro funzionamento;

- effettuazione delle periodiche visite mediche per ogni lavoratore;

- distribuzione, a tutti i lavoratori secondo le mansioni affidate, dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e delle attrezzature idonee a salvaguardarne la salute e la sicurezza, oltre alla: specifica istruzione e formazione sul loro uso, costante verifica sul loro stato di conservazione e manutenzione, sulla loro funzionalità e sul loro corretto impiego da parte dei lavoratori;

- coordinamento tra il Datore di Lavoro, il RSPP, i Preposti, il RLS e il medico del lavoro nell'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dell'igiene sul luogo di lavoro;

- disposizioni relative all'uso delle attrezzature, impianti e luoghi di lavoro; le disposizioni in tema di prevenzione degli incendi, emergenze, di evacuazione dei lavoratori, di pronto soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione del RLS;

- rispetto della tempistica per le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;

- Modello di Organizzazione e Gestione;

- costanti flussi informativi in favore dell'OdV.

Nel DVR sono specificamente indicate le misure di sicurezza che la Società ha attuato al fine di ridurre i rischi ed in particolare i rischi riferibili alle attività lavorative sopra indicate.

Fermo quanto sopra la Società considera di fondamentale importanza:

- verificare che il proprio sistema organizzativo garantisca, su base continuativa ed in maniera formalizzata, lo svolgimento delle attività lavorative nel pieno rispetto e nella corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e degli standard di sicurezza posti a presidio della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti e

- adeguare detto sistema organizzativo, ove necessario, alle esigenze che via via dovessero sorgere e richiedere modifiche dei sistemi adottati.

Tutti i destinatari del Modello devono adottare regole di condotta conformi ai principi contenuti:

- nei Contratti Collettivi di Lavoro applicabili quanto ai principi di comportamento ivi individuati e riferiti alla materia in esame;

- nel DVR predisposto dalla Società;

- nelle procedure e nelle istruzioni operative predisposte dalla Società;

- nel Codice Etico della Società, nella parte dedicata ai principi di condotta nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori, che qui si intende integralmente richiamata;

- nel D. Lgs. n. 81/2008 e nella normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro.

Il presente Modello, come già specificato, non deve sostituirsi o duplicare gli obblighi e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa in materia antinfortunistica applicabile, ma deve costituire un ulteriore presidio di controllo e di verifica dell'adeguatezza delle attività organizzative poste in essere dalla Società per dotarsi di struttura e organizzazione in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro adeguata, efficiente e pienamente rispondente alla normativa vigente.

Nell'attuazione del proprio sistema organizzativo, con specifico riferimento alla sicurezza aziendale e nello svolgimento delle attività dallo stesso programmate, la Società ed i destinatari del Modello, ciascuno per quanto di propria competenza, devono osservare tutte le leggi, i regolamenti e le procedure in materia di sicurezza del lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative.

Sulla base della propria politica di rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, la Società dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, a partire dal Datore di Lavoro fino a ciascuno dei Lavoratori, nella gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di fare in modo che l'attività di prevenzione non venga considerata di competenza esclusiva solo di alcuni soggetti, con conseguente disinteresse e mancanza di partecipazione attiva da parte degli altri;

- considerazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza come parte integrante della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti i destinatari del Modello;

- valutazione del numero e delle qualità dei lavoratori e delle risorse strumentali necessarie, valutando l'opportunità di procedere a nuove assunzioni o alla redistribuzione dei lavoratori ovvero ad investimenti per nuovi impianti, considerando in tale valutazione, oltre agli aspetti economico-finanziari, anche quelli della sicurezza e della tutela della salute dei Lavoratori;

- impegno affinché ciascun destinatario del Modello, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in materia di SSL;

- coinvolgimento dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS per attuare una consultazione continuativa e preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive;

- promozione della collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;

- controllo costante della situazione degli infortuni aziendali e dei "quasi" infortuni al fine di individuare le criticità e di pianificare ed attuare le relative azioni correttive/formative;

- riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottata e del relativo sistema di gestione attuato, al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

Le politiche aziendali definite, approvate ed emanate dalla Società, sono riesaminate annualmente in base ai risultati del monitoraggio del sistema, riesame che potrà inoltre avvenire ogni volta in cui, a seguito di possibili eventi o situazioni, se ne ritenga necessaria la rinnovazione.

7.4) La stima del livello del rischio.

Il rischio che possano verificarsi le condotte che sono state prese in considerazione nel presente capitolo e sono richiamate dal Decreto nei reati presupposti di cui all'art. 25-septies va valutato non solo sulla base delle attività che effettivamente i lavoratori pongono in essere, ma anche alla luce dell'andamento storico dei sinistri in azienda.

Dunque da una parte si potrebbe ritenere che il rischio possa essere qualificato come di livello medio, perché nei cantieri di cui la Società si serve per le proprie attività e negli impianti sono insiti insidie e pericoli per i lavoratori di certo più rilevanti rispetto a quelli relativi al lavoro in ufficio.

Però occorre tener conto dell'attenzione storica della Società verso la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, che da sempre indirizza l'attività in modo da renderla quanto più possibile sicura e protetta verso i rischi di incidenti a carico dei lavoratori, con investimenti e formazione dedicata proprio alla tematica della sicurezza e della protezione dei lavoratori, nonché dell'andamento statistico degli infortuni e “quasi infortuni”.

Quanto sopra esposto lascia ragionevolmente ritenere che il grado di rischio possa qualificarsi come *medio*.

8) I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (art. 25 *octies*)

8.1) I reati presupposti.

La responsabilità amministrativa della Società o dell'Ente sorge anche in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, oltre all'autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto.

Di seguito viene fornita una breve descrizione dei reati richiamati:

- Ricettazione (art. 648 c.p.), reato che si configura “*fuori dei casi di concorso nel reato, quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, è acquistato, ricevuto od occultato denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto*”. La condotta criminosa si configura anche nei confronti di chi s'intromette nel fare acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.), reato che si configura “*fuori dei casi di concorso nel reato, quando si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero si compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa*”.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.), reato che si configura *“fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, quando si impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”*.

- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1) reato che si configura nei confronti di *“chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”*.

8.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

A seguito all’attività di risk assessment effettuata dalla Società, sono state individuate come *aree di rischio* quelle concernenti l’acquisto di beni o altre utilità, il ricevimento di denaro quale forma di pagamento, e la gestione delle risorse finanziarie.

I principali *processi sensibili* sono:

- a) le trattative, la stipula e l’esecuzione dei contratti;
- b) la gestione acquisti, con i processi sensibili individuati in quelli relativi all’acquisizione di beni o servizi;
- c) la gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita, con i processi sensibili individuati in quelli che riguardano la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- d) la gestione delle consulenze, con i processi sensibili individuati in quelli della selezione e del conferimento dell’incarico ai nominativi selezionati;
- e) gli incassi per vendite biglietti, tessere e soggiorni;
- f) le movimentazioni di denaro in entrata ed uscita;

- g) la gestione dei flussi e delle risorse finanziarie;
- h) i pagamenti delle retribuzioni, delle imposte, delle fatture;
- i) i rapporti con la P.A.;
- l) le dichiarazioni fiscali o comunque la comunicazione di dati al fisco;
- m) la scelta dei partners.

I soggetti coinvolti sono tutti coloro che operano a vario titolo nei processi sopra descritti e dunque il Presidente e il Vice Presidente del C.d.A., gli altri Consiglieri di Amministrazione, il Responsabile Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo, l'Addetto Marketing, il Responsabile Ufficio Contabilità, il Responsabile Ufficio Acquisti e gli addetti alle Casse.

8.3) Il sistema dei controlli.

Quanto alla gestione degli acquisti sono previsti come elementi di controllo quelli di seguito indicati:

a) Il Responsabile Ufficio Acquisti e tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli acquisti devono effettuare la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei collaboratori commerciali/finanziari, sulla base di indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali; acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite Società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato).

b) In caso di stipula di contratti, il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo ed i soggetti (tra i quali si citano il Presidente del CdA e/o il Consigliere Delegato) coinvolti nel processo devono verificare che i contratti con i suddetti soggetti terzi contengano, ove possibile, apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto, con indicazione delle

relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.).

c) Tutti i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner.

Quanto alla gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita gli elementi di controllo previsti sono quelli di seguito indicati:

a) Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione e sulla tracciabilità dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle attività svolte.

b) Solamente i soggetti muniti degli specifici poteri (quali il Presidente del CdA, i Consiglieri Delegati ed il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo) e coloro da questi eventualmente incaricati possono disporre delle risorse finanziarie e delle relative modalità di effettuazione dei pagamenti (ad es. mediante operazioni su conto corrente bancario, emissione assegni, note spese, ecc.).

c) Gli addetti all'Ufficio Contabilità devono verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. Tali controlli devono tener conto della sede legale della Società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.) e degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese).

d) Eventuali anticipi sono disposti dal Presidente del CdA o dai Consiglieri Delegati previa verifica dei presupposti contrattuali.

e) Il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo effettua periodicamente verifiche sui flussi di cassa e dei

pagamenti al fine di accertare il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio.

f) Per la registrazione e la tracciabilità delle varie fasi del processo, tutta l'attività svolta deve essere documentata, anche tramite l'archiviazione della documentazione cartacea inerente al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità.

g) Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell'attività svolta, la Società richiede a tutti i soggetti coinvolti rendicontare periodicamente in merito.

h) Assicurare che le operazioni avvengano tramite i conti correnti della Società e che dette operazioni siano eseguite solo dopo avere passato il vaglio delle procedure interne (verifica degli ordini e dei contratti, controllo delle fatture, separazioni delle funzioni e controlli incrociati).

i) Verifica delle regolarità dei pagamenti.

l) Limitare al massimo l'utilizzo della cassa.

Quanto alla gestione delle consulenze i *presidi* sono gli stessi individuati con riferimenti ai reati contro la P.A.

Si ribadisce in questa sede che gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e che l'individuazione e la scelta del consulente, a garanzia degli standard qualitativi richiesti per le prestazioni professionali, deve sempre essere fondata su capacità tecniche e professionali, in modo che siano rispettati tutti i requisiti di obiettività, imparzialità e trasparenza nonché di pertinenza e di congruità della spesa stabilita.

Infine devono sempre essere rispettate le disposizioni sull'assenza di conflitto d'interessi.

In aggiunta alle misure (*presidi*) sopra descritte, tutti i Destinatari del Modello, se coinvolti nello svolgimento di attività a rischio, devono in ogni caso:

- rispettare il Codice Etico;

- rispettare le procedure aziendali relative alle suddette attività a rischio;

- verificare e garantire l'aggiornamento in ordine a soggetti e ai Paesi interessati da provvedimenti restrittivi;

- nel caso della valutazione di clienti e/o di fornitori o di collaboratori, da cui possa emergere qualche indizio di rischio, collaborare con le altre funzioni aziendali e, ove consentito dalla normativa vigente, scambiare le informazioni finalizzate alla completa ed adeguata conoscenza dei soggetti in esame;

- adeguata conservazione dei dati;

- accurata valutazione, esecuzione e controllo delle operazioni sul capitale.

Tutti i soggetti coinvolti nelle varie attività interessate devono porre in essere ogni adempimento necessario affinché siano garantite l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nella presente sezione.

8.4) La stima del livello del rischio.

In considerazione del fatto che la Società fa uso assai limitato di contante nelle sue procedure di acquisto di beni e/o servizi, mentre il contante è in uso presso le casse, dalle quali la Società riceve i pagamenti che provengono in genere da terzi sconosciuti per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto a fune, il livello di rischio viene qualificato come *basso*.

9) I REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25 *octies* 1)

9.1) I reati presupposti.

Di seguito i reati richiamati:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.): “*Chiunque al fine di trarne profitto*

per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.”.

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.): *“Chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro”.*

- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.): *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal

numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3)".

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023] *“chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter”.*

9.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

L'area di rischio è in astratto identificabile in quegli ambiti aziendali nei quali si procede ad eseguire dei pagamenti in favore di terzi soggetti non tramite contanti – il cui utilizzo, peraltro, è limitatissimo da parte della Società – ma tramite apparecchiature e programmi informatici diretti ad eseguire movimenti di denaro.

Tenuto conto dell'attività svolta in concreto dalla Società, i principali *processi sensibili* sono i seguenti:

- le attività connesse all'utilizzo di strumenti di pagamento (diversi dai contanti), quali apparecchiature, dispositivi e programmi di pagamento;

- eventuali modalità di trasferimento di denaro per eseguire pagamenti tramite mezzi informatici.

I *soggetti* potenzialmente interessati dai reati in questione sono i Soggetti addetti all'esecuzione di pagamenti tramite apparecchiature e programmi informatici; questi addetti possono identificarsi nel Presidente del C.d.A., nel Consigliere Delegato, nel Responsabile

Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo e nel Responsabile dell'Ufficio Contabilità che sono gli unici soggetti ad avere accesso agli strumenti di pagamento informatici e elettronici.

9.3) Il sistema dei controlli.

Quali *presidi* ed anche regole di condotta si citano: Modello di Organizzazione e Gestione, divieto di installazione sulle postazioni informatiche di programmi da parte dei titolari delle stesse; installazione dei programmi da parte del IT Manager; verifica periodica da parte di quest'ultimo delle varie postazioni informatiche; determinazione tramite Organigramma e sistema di deleghe dei soli soggetti autorizzati all'utilizzo degli strumenti di pagamento informatici e, in particolare, delle carte di credito; controllo delle modalità con le quali si procede al trasferimento dei valori, tracciamento delle operazioni e causali di pagamento ed archiviazione dei dati.

9.4) La stima del livello del rischio.

Il rischio di commissione dei reati richiamati nel capitolo in questione viene stimato in *molto basso* per le ipotesi di cui agli artt. 493 *ter*, art. 512-*bis* c.p. e 640 *ter* c.p., *inesistente* per l'ipotesi di cui all'art. 493 *quater* c.p..

10) ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25 *octies* 1, comma 2)

10.1) La previsione normativa.

Di seguito quanto aggiunto dal Legislatore:

“Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti

di pagamento diversi dai contanti (D.Lgs. n. 184/2021)”, con in aggiunta la determinazione delle quote di sanzione pecuniaria.

10.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

Si richiama quanto prospettato al punto 9.2.

10.3) Il sistema dei controlli.

Si richiama quanto prospettato al punto 9.3.

10.4) La stima del livello del rischio.

Il rischio afferente l’ipotesi prevista dal Legislatore è stimato in *molto basso*.

11) I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (art. 25 *novies*)

11.1) I reati presupposti.

I reati derivanti dalla violazione del diritto d’autore sono richiamati dall’art. 25-*novies* del Decreto e, per quanto concerne la Società, si richiamano per grandi linee i seguenti:

- abusiva duplicazione per trarne profitto di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis comma 1 L. n. 633/1941);

- riproduzione o reimpiego del contenuto di banche dati (art. 171 bis comma 2 L. n. 633/1941);

- abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico (art. 171 ter, L. n. 633/1941, modificato da L. 93/2023);

- immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. n. 633/1941).

Altre ipotesi delittuose richiamate dall'articolo *de quo* non si ritiene possano vedere coinvolta la Società.

11.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

L'area di rischio è di ampio spettro atteso il massiccio uso di hardware e programmi software da parte della Società, vada messo in risalto una grossa mole di dati (quali quelli connessi con gli skipass) transita attraverso la banca dati del Superski Dolomiti.

Quanto ai *processi sensibili* appare pleonastico rammentare che consistano in svariate funzioni aziendali tramite le quali si fa uso di sistemi e programmi informatici.

11.3) Il sistema dei controlli.

Quanto alla violazione del diritto d'autore le attività di gestione e di utilizzo delle, seppur limitate, immagini, musiche, testi e video sono soggette a controllo preventivo, a garanzia del fatto che esistano le autorizzazioni necessarie per il loro utilizzo.

In particolare, la gestione di immagini, musiche, testi e video nel corso di eventi e nei corsi di formazione tenuti dalla Società, nonché la pubblicazione sui siti internet della Società, è effettuata previa verifica della preventiva paternità e possibilità di utilizzo da parte dell'Ufficio Marketing o di altri Uffici competenti coinvolti all'interno della Società.

A tal fine il Responsabile verifica la disponibilità delle autorizzazioni e dei diritti necessari per l'utilizzo di immagini, musiche, testi e video nello svolgimento delle proprie attività aziendali (ad es. corsi di formazioni, siti internet, slides di presentazione, ecc.), con

divieto di utilizzo delle risorse senza che tale verifica sia stata compiuta e senza che si sia accertata la sussistenza delle autorizzazioni necessarie.

L'utilizzo di eventuali materiali forniti da soggetti terzi (es. autori, docenti, collaboratori, fornitori, ecc.) può avvenire a seguito della verifica con esito positivo dell'avvenuta espressa autorizzazione scritta in favore della Società da parte del titolare, garantendo in ogni caso la stessa Società da qualsivoglia eventuale pretesa di terzi.

Quali *presidi* ed anche regole di condotta si citano:

- le procedure per l'assegnazione, la gestione di credenziali di accesso e di autorizzazione personali (username e password) da parte del Responsabile informatico;

- il divieto che siano scaricati o installati programmi in aggiunta a quelli assegnati a ciascuno e senza il beneplacito del Responsabile dei Sistemi Informativi;

- il divieto di alterazione o la manomissione dei programmi assegnati dal Responsabile alle singole postazioni di lavoro;

- il divieto assoluto di utilizzo di copie di programmi;

- il divieto assoluto di diffusione di programmi o documenti dei quali si sia venuti in possesso e per i quali si dubita l'origine e la provenienza;

- il divieto di fare un uso improprio di tutte le banche dati alle quali si ha accesso;

- il Modello di Organizzazione e Gestione;

- l'attività di controllo e verifica disposti dalla Governance e dal Responsabile dei Sistemi Informativi;

- il sistema sanzionatorio interno.

11.4) La stima del livello del rischio.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Società ritiene che il rischio di commissione dei reati in questo capitolo richiamati possa considerarsi *basso*.

12) I REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25 *decies*)

Le condotte richiamate dall'art. 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001 sono quelle consistenti nell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.), reato che si presta ad essere assimilato sotto alcuni profili a quelli contro la P.A., ma che per ragioni di opportunità espositiva e per seguire l'ordine di richiamo da parte del Decreto, si ritiene di trattare separatamente.

Le *attività sensibili* si possono identificare in quelle relative alla gestione del precontenzioso e del contenzioso, sia che si tratti di questioni in materia civile, sia che si tratti di questioni penali, amministrative, tributarie o ambientali e di qualunque altro genere, oltre alle attività stragiudiziali o relative a procedimenti arbitrali.

I *processi sensibili* consistono nei rapporti che qualunque destinatario del Modello di Organizzazione e Gestione possa intrattenere con l'Autorità Giudiziaria o con soggetti da quest'ultima eventualmente delegati nell'ambito di qualsivoglia procedimento civile, penale e amministrativo.

Il rischio al quale la Società è esposta, anche alla luce di dati storici, può determinarsi in *basso*.

I *presidi* principali risiedono nel Codice Etico e nel sistema sanzionatorio interno della Società; ulteriori strumenti sono il Modello di Organizzazione e Gestione nel suo insieme, le norme di legge, le attività di controllo e verifica disposte dalla Governance e dal Responsabile Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo.

A tale proposito la Società stabilisce che è assolutamente vietato interferire, o anche solo tentare di farlo, sul contenuto delle dichiarazioni che chiunque sia chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria al

fine di indurre qualcuno a non rendere le dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nell'interesse proprio o della Società.

Naturalmente è esposto alla commissione di questo reato presupposto qualunque soggetto che, per qualsivoglia motivo, intrattenga rapporti con l'Autorità Giudiziaria in sede di indagine.

13) I REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies)

13.1) I reati presupposti.

I reati ambientali richiamati dall'articolo 25–undecies del D. Lgs. n. 231/2001 sono ricompresi nelle seguenti normative:

a) reati inseriti nel Codice Penale e nello specifico:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), ove è punito chiunque, *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti. Il codice penale prevede l'arresto o l'ammenda, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”*. La legge punisce con ammenda, inoltre, *“chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”*. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.), ove è punita la condotta che provoca la distruzione, fuori dai casi consentiti, *“di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di*

conservazione”. Le sanzioni previste dalla norma sono l’arresto e l’ammenda. Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 121/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. art. 727 bis e art. 733 bis.

- Reato di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.; modificato dalla L. 137/2023), articolo che prevede e punisce la condotta di chiunque abusivamente cagiona *“una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”* con previsione di aumento di pena quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”.

- Reato di Disastro Ambientale (art. 452-quater c.p., modificato dalla L. 137/2023), articolo che prevede e punisce la condotta di *“chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale, con specificazione che costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,*

ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.), ove è previsto che *“se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi, mentre se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.*

- Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.), il quale dispone che *“quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.*

- Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), articolo che prevede e punisce la condotta di *“chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della*

fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-
quaterdecies c.p.);

b) reati previsti da leggi speciali ed in particolare dal D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente); si richiama l'attenzione sulle seguenti ipotesi delittuose: scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, etc. (art. 137 D. Lgs. 152/2006), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006), inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs. 152/2006), traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006), false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti etc. (art. 260 bis D. Lgs. 152/2006).

Sono inoltre oggetto di richiamo da parte del Decreto alcune disposizioni del D. Lgs. n. 202/2007, sull'inquinamento provocato da navi; altre contenute nella L. n. 150/1992, sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione; ed ancora alcune norme previste dalla L. n. 549 /1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico ma in tutti i richiamati casi *non si è stimato come esistente* il rischio che tali condotte possano verificarsi nell'ambito dell'attività della Società.

L'estensione anche agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa degli Enti, prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, è destinata ad avere un impatto rilevante sulle imprese che svolgono un'attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o un pregiudizio all'ambiente e alla salute, tenuto anche conto del fatto che la legge sanziona condotte che appunto sono anche colpose, oltre a quelle dolose.

13.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

La Società opera in un contesto paesaggistico molto particolare, costituito dagli ambienti nei quali si trovano gli impianti di risalita e le piste da sci, contesto che è anche la principale risorsa per le attività dello sci alpino, disciplina molto praticata proprio per la straordinaria bellezza dell'ambiente dolomitico.

Pertanto da sempre l'attenzione per il territorio in cui la Società opera è avvertita come condizione essenziale non solo per la prosperità dell'attività della Sciovie Ladinia s.p.a., ma anche per la sua stessa sopravvivenza, perché la contaminazione dei terreni, delle acque e dell'aria comporterebbero il venir meno dei motivi per cui gli sciatori sono attratti nei luoghi in cui la Società opera.

Quanto alle *aree di rischio* queste sono di ampio spettro, spaziando praticamente in ogni campo diretto alla costruzione e gestione degli impianti e loro strutture accessorie.

I *processi sensibili* nell'attività della Sciovie Ladinia s.p.a. sono rintracciabili in tutte quelle attività in sede sia di progettazione, sia di esecuzione dirette alla costruzione, gestione e manutenzione degli impianti di risalita, delle piste, degli impianti di innevamento; meritevoli di segnalazione anche le attività di scavo, reinterro, movimenti terra e quant'altro veda coinvolta la Società in sede di costruzione, ricostruzione ed ammodernamento degli impianti e delle piste; rilevano anche le attività per l'edificazione di immobili ritenuti utili per il perseguimento dello scopo sociale.

Altri *processi sensibili* sono quelli connessi con lo smaltimento dei rifiuti originati dall'attività della Società, sia presso gli uffici che negli altri settori, mentre le attività di ripristino del territorio (si pensi ai lavori estivi sulle piste da sci) possono avere rilevanza minore perché in genere non pare possano comportare violazioni delle norme qui

esaminate ma solo a livello ipotetico vanno comunque prese in considerazione.

I soggetti che nell'ambito della Società possono essere esposti al rischio di commissione dei reati ambientali sono: il Presidente del CdA; il C.D.; Responsabile Sistema di Gestione Integrato; Preposti; lavoratori subordinati; appaltatori; il Responsabile Ufficio Acquisti per quanto concerne la gestione e tenuta dei registri previsti ex lege.

13.3) Il sistema dei controlli.

Si indicano di seguito le regole specifiche che, in relazione alle aree ed ai processi indicati in precedenza, devono essere rispettate da tutti i Destinatari.

Anzitutto è assolutamente necessario astenersi dal porre in essere qualsivoglia condotta che anche solo potenzialmente sia in grado di violare le norme nelle quali sono previsti i reati ambientali, pertanto il personale della Sciovie Ladinia s.p.a. deve operare sempre nel pieno rispetto e nella stretta osservanza delle regole che presidiano la tutela dell'integrità e della salubrità dell'ambiente nonché, come riflesso ma come bene primario sempre al centro di ogni valutazione, la salute dell'uomo.

Dunque dovrà essere attentamente evitato ogni inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo vietato dalle leggi in materia di tutela penale dell'ambiente, curando inoltre di far sì che le attività della Società non producano disturbi od interferenze derivanti da rumori, odori od altre propagazioni che risultino eccedenti rispetto alla normale tollerabilità o che comunque non rientrino tra le immissioni autorizzate.

La Società poi, proprio per il contesto specifico in cui opera, si impegna ad agire sempre in modo da garantire la salvaguardia della fauna e della flora, evitando qualunque comportamento che possa provocare il danneggiamento e il degrado dell'ambiente e del paesaggio.

I principali *presidi* vanno identificati in: attività di controllo da parte del Responsabile Sistema di Gestione Integrato; audit; procedura relativa alla gestione delle emergenze ambientali; adozione delle concessioni e/o autorizzazioni richieste dalla legge; direzione dei lavori; Modello di Organizzazione e Gestione.

Nello specifico la regolamentazione dell'attività deve prevedere che:

a) tutte le attività produttive siano eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale;

b) sia vietato effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose individuate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in assenza di autorizzazioni ovvero nel caso in cui le stesse siano state sospese o revocate o, comunque, in violazione delle prescrizioni presenti nell'autorizzazione, o delle altre prescrizioni dell'Autorità competente;

c) sia comunque vietato effettuare gli scarichi di acque nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee al di fuori dei casi normativamente previsti;

d) sia vietato omettere la comunicazione dell'evento inquinante eventualmente occorso alle Autorità competenti;

e) ciascuno si attenga, nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta differenziata;

f) la gestione dei rifiuti sia effettuata secondo criteri di efficienza e trasparenza, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientale, affidando i compiti della raccolta, del recupero e dello smaltimento a Società o comunque a soggetti dotati delle autorizzazioni necessarie, il cui mantenimento è oggetto di verifica periodica da parte della Sciovie Ladinia S.p.a.;

g) siano svolte indagini periodiche per valutare gli aspetti ambientali di impatto maggiormente significativo e l'incidenza delle azioni di miglioramento adottate;

h) sia assicurata tra i dipendenti, i collaboratori e i fornitori la diffusione della cultura della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili;

i) sia garantita la corretta archiviazione del registro di carico e scarico, riportante tutte le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;

j) in particolare per i carburanti e gli olii esausti sia individuata una procedura da seguire per evitare sversamenti nelle fasi del rifornimento e della rimozione dei carburanti e dei lubrificanti, così come nella successiva fase di stoccaggio degli olii, in attesa del loro prelievo e del loro trasporto in vista dello smaltimento definitivo.

La funzione preposta all'ambiente deve periodicamente informare l'Organismo di Vigilanza sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a contestazioni di violazioni della normativa sull'ambiente da parte dell'autorità competente.

La Società impone poi uno specifico obbligo per ciascun soggetto interno alla stessa o ad essa legato da rapporti di lavoro o di collaborazione di contribuire al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione e riferite ai reati ambientali, segnalando prontamente anche il semplice potenziale rischio di commissione di uno dei reati presupposti con riguardo alla materia ambientale, facendo sì che si possa evitarne il verificarsi ovvero che si possa intervenire nei confronti dei soggetti responsabili delle violazioni.

La Sciovie Ladinia S.p.a. impartisce, inoltre, le necessarie istruzioni a tutti i propri dipendenti affinché nel corso delle attività di lavoro essi:

- facciano uso nel modo più moderato possibile delle risorse, dei materiali e delle energie, impiegando detti beni nella misura strettamente necessaria e limitandone l'uso ai soli periodi operativi e produttivi che effettivamente ne richiedono l'impiego, provvedendo in ogni modo e forma possibile al risparmio;

- è prescritto di evitare tassativamente sprechi di acqua o di altre sostanze e materiali e di limitare l'uso dei macchinari o degli impianti alimentati con ogni forma di combustibile ai soli periodi strettamente necessari, evitando di lasciare inutilmente in funzione motori termici o elettrici di ogni genere.

13.4) La stima del livello del rischio.

Il lavoro della Società svolto anche in luoghi nei quali dimorano specie vegetali o animali e che possono definirsi come habitat, secondo quanto previsto dalle leggi penali richiamate dal Decreto, induce a configurare un rischio che le condotte vietate possano essere realizzate.

Nondimeno l'analisi storica degli eventi accaduti nella Società, unita alla considerazione che le attività aziendali sono comunque non particolarmente impattanti, induce a ritenere che il livello del rischio possa essere esaminato alla luce del rispetto della Società per l'ambiente e della correttezza sempre dimostrata nel trattamento dei rifiuti e della compliance alle norme in materia di protezione della natura.

Il livello di rischio può, pertanto, determinarsi in *basso* in relazione a tutti gli articoli sopra richiamati e *inesistente* per i seguenti: art. 452 sexies c.p.; artt. 1, 2, 3 bis e 6 L. n. 150/1992; art. 452 quaterdecies c.p.; artt. 8 e 9 ex D. Lgs. n. 202/2007.

14) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25 *duodecies*)

14.1) I reati presupposti.

Il reato di assunzione di lavoratori irregolari provenienti da paesi terzi è richiamato dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, il quale fa espresso riferimento alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 D. Lgs. 286/1998) e all'art. 22 comma 12-bis del D. Lgs. n. 286/1998, che a sua volta richiama il comma 12 dello stesso articolo, ove è previsto il divieto di assumere soggetti provenienti da Paesi terzi che siano entrati irregolarmente nel territorio dello Stato, ovvero soggetti che risultino privi del regolare permesso di soggiorno.

Il richiamo puntuale all'art. 22 comma 12 del D.lgs. 286/98 fa riferimento al Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia revocato o annullato.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

14.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

L'*area di rischio* rilevante per le condotte sopra descritte è quella della gestione dei rapporti di lavoro con i lavoratori subordinati che fa capo all'Ufficio Amministrazione del Personale, mentre i *processi sensibili* possono essere così riassunti:

contatti e colloqui in sede di previsione di assunzioni di lavoratori provenienti da paesi "terzi";

accertamento del luogo di origine del lavoratore estero;

controllo dei suoi documenti;
accertamento dell'esistenza, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;
controllo della sua durata;
predisposizione e sottoscrizione del contratto di lavoro.

I soggetti potenzialmente coinvolti nelle condotte in esame sono quelli che si occupano dell'assunzione e della gestione delle risorse umane e dunque, in particolare, il Presidente o il Vice Presidente del C.d.A., il Datore di Lavoro, il suo Delegato, il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione del Personale e il Tecnico Responsabile ove coinvolto nell'assunzione.

14.3) Il sistema dei controlli.

La Sciovie Ladinia S.p.a., nel caso di lavoratore extracomunitario, già in sede di primo colloquio di lavoro con coloro che aspirano ad essere assunti deve esaminare il permesso di soggiorno del lavoratore oppure richiederli di esibirlo quanto prima al fine di accertare la sua regolare presenza nel territorio dello Stato.

Il permesso di soggiorno dovrà essere valido per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro, essendo vietato per la Società sottoscrivere contratti di lavoro che abbiano durata eccedente rispetto a quella del permesso del lavoratore. Il Datore di Lavoro deve informare il lavoratore straniero di provvedere tempestivamente a comunicare alla Società ogni eventuale modifica al permesso di soggiorno (es. revoca, annullamento) che intervenga successivamente rispetto alla valutazione iniziale.

Qualora il lavoratore sia stato assunto per un periodo di tempo inferiore alla durata del permesso e la Società ritenga opportuno procedere al rinnovo o al prolungamento del rapporto di lavoro, il lavoratore dovrà preliminarmente esibire il rinnovo del permesso di soggiorno, che verrà esaminato secondo la procedura sopra descritta.

La Società provvede a monitorare le scadenze del permesso di soggiorno, in modo da richiedere al lavoratore straniero la copia della richiesta di rinnovo del permesso, entro i termini stabiliti dalla legge, con successiva esibizione dell'accoglimento della richiesta.

Tra i *presidi* adottati, oltre ai principi generali adottati dalla Società con il Modello, la Società segnala: la normativa in materia di assunzione dei lavoratori subordinati, il programma gestionale del personale, la separazione delle funzioni tra il Datore di Lavoro, il Responsabile Amministrazione del Personale, il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo.

14.4) La stima del livello del rischio.

I controlli e le diversificazioni delle funzioni che la Società pone in essere appaiono idonei e sufficienti a scongiurare il rischio di verificazione delle condotte sanzionate dal reato in esame.

In aggiunta a tutto ciò va precisato che la Società usualmente non fa ricorso a lavoratori stranieri per le prestazioni di lavoro di cui ha bisogno, impiegando in genere lavoratori dei luoghi in cui ha sede.

Dunque sotto il profilo della valutazione del livello del rischio, se ne può ragionevolmente stimare l'entità come di grado *molto basso*.

15) I REATI TRIBUTARI (art. 25 *quinqesdecies*)

15.1) I reati presupposti.

Gli aggiornamenti apportati in materia nel D. Lgs. n. 231/2001 hanno introdotto i seguenti ulteriori presupposti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000);

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).

15.2) Le aree e i processi a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

Le *aree di rischio* nelle quali potenzialmente possono essere commessi i reati in questione sono varie e possono così essere identificate in tutte quelle funzioni in cui si spazia dall'amministrazione, alla contabilità, alla predisposizione delle dichiarazioni, al pagamento delle imposte.

I principali *processi sensibili* sono così riassumibili: procedure dirette alla contabilizzazione delle fatture in entrata ed uscita, al loro controllo di rispondenza con gli ordinativi di merce o cessione di beni; redazione delle dichiarazioni, dei conteggi e dell'effettivo pagamento delle imposte.

I soggetti potenzialmente coinvolgibili sono:

- il Presidente, il Consigliere Delegato e, il Responsabile dell'Amministrazione Finanza e Controllo in relazione all'ipotesi delittuosa di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000), di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000), di dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000), di omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000), di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000) e di indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000);

- il Responsabile Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo e l'Addetto Contabilità in relazione all'ipotesi delittuosa di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000) e occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000); potrebbe essere coinvolto anche l'Ufficio Acquisti, però in misura più marginale atteso che si occupa prevalentemente degli ordini e non interferisce nell'ambito contabile afferente l'emissione e conservazione dei documenti contabili;

15.3) Il sistema dei controlli.

In ordine ai reati connessi con i documenti contabili nell'ambito societario sussiste un duplice controllo; da un lato l'Ufficio Acquisti procede agli ordinativi ricevuti dai settori aziendali coinvolti, dall'altro l'Addetto alla Contabilità verifica la rispondenza delle fatture con gli ordinativi; ultima verifica è eseguita dall'Amministrazione Finanza e Controllo che procede al pagamento. Il processo di cui sopra dimostra come l'iter sia articolato e veda coinvolte più funzioni che operano in autonomia e con controlli incrociati. Identici controlli sono eseguiti in sede di emissione di fatture che appaiono numericamente più ridotte, atteso che la Società non produce o vende beni, ma bensì è impegnata nel campo del trasporto funiviario la cui maggior parte dei titoli, come noto, deriva dall'emissione di skipass tramite sistema informatico.

In ordine alla predisposizione del Bilancio anche in questo caso, come da norme del codice civile e da uffici identificati nell'Organigramma, la bozza del bilancio è redatta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione di concerto con il Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo, dopodiché è sottoposta all'approvazione del CdA ed alle verifiche di rito da Parte del Collegio Sindacale e dei Revisori. Anche in questo caso il procedimento è "frazionato" e vede coinvolti vari autonomi soggetti, alcuni, quali i

Sindaci e i Revisori, esterni alla Società e muniti di autonomi poteri e profili di responsabilità.

In ordine al pagamento delle imposte esso è eseguito dal responsabile dell'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo sulla base della dichiarazione dei redditi dallo stesso predisposta con il sussidio del commercialista della Società. Gli effettivi pagamenti delle imposte sono controllati anche dal Presidente del CdA e, ovviamente dai due organi di controllo esterni.

A quanto sopra vanno aggiunti, quali *presidi*, gli ulteriori controlli eseguiti dall'OdV nonché il Modello di Organizzazione e Gestione nel suo insieme.

15.4) La stima del livello del rischio.

Alla luce di quanto sopra e, in particolar modo degli articolati e frazionati processi indicati e del numero di soggetti coinvolti anche esterni alla Società, il rischio di commissione dei reati di cui sopra si può ritenere *basso*.

16) I REATI DI CONTRABBANDO (art. 25 sexiesdecies)

16.1) I reati presupposti.

Il Decreto Legislativo 75/2020 ha introdotto alcune tipologie di reati connessi con il contrabbando. Fra questi la Società, giusta l'attività dalla stessa svolta, ritiene di prendere in considerazione i seguenti che si vanno a delineare:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/194);

- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali: "*chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la*

riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 (1) (art. 287 DPR n. 73/1943)”;

- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione: *“chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione (1) (art. 289 DPR n. 73/1943)”;*

- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti: *“chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano (art. 290 DPR n. 73/1943)”;*

- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea: *“chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti (art. 291 DPR n. 73/1943)”;*

- altri casi di contrabbando: *“chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti (art. 292 DPR n. 73/1943)”;*

- circostanze aggravanti del contrabbando: *“chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato (art. 295 DPR n. 73/1943)”.*

16.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

Le *aree* sono identificabili con gli ambiti operativi nei quali si muovono l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo, l'Ufficio Contabilità e da ultimo il Presidente del CdA e il C.D. Costoro sono altresì i soggetti che potenzialmente possono essere interessati dalla richiamata fattispecie.

I *processi sensibili* che vengono coinvolti sono quelli concernenti l'attività contrattuale e le pratiche amministrative / doganali riguardanti la predisposizione della documentazione concernente l'import e l'export, il pagamento delle imposte doganali.

16.3) Il sistema dei controlli.

Il sistema operativo interno alla Società così come desumibile dall'Organigramma, la separazione dei ruoli e la pluralità dei soggetti coinvolti ciascuno con la propria autonomia gestionale e potere di controllo sull'operato, costituiscono idonei presidi. Parimente vengono in aiuto le fasi di verifica tra gli ordinativi, le fatture, la documentazione doganale e le verifiche sui pagamenti, il tutto adeguatamente e documentalmente tracciato all'interno delle varie funzioni coinvolte.

Inoltre di ulteriore supporto sono il Modello di Organizzazione e Gestione ed il ricorso a spedizionieri di provata fiducia.

16.4) La stima del livello del rischio.

Per le ipotesi sopra richiamate si stima il livello di rischio come *basso*, mentre lo si ritiene *inesistente* per le residuali ipotesi di cui all'art. 25 *sexiesdecies*.

17) I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25 *septiesdecies*)

17.1) I reati presupposti.

Gli aggiornamenti apportati dalla L. n. 22/2022 hanno introdotto i seguenti ulteriori reati presupposti:

- furto di beni culturali: "*chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini (art. 518-bis c.p.)*";

- appropriazione indebita di beni culturali: *“chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso (art. 518-ter c.p.)”*;

- ricettazione di beni culturali: *“fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare (art. 518-quater c.p.)”*;

- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali: *“chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza (art. 518-octies c.p.)”*;

- violazioni in materia di alienazione di beni culturali: *“chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento (art. 518- novies c.p.)”*;

- importazione illecita di beni culturali: *“chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato (art. 518-decies c.p.)”*;

- uscita o esportazione illecite di beni culturali: *“chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione; chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale (art. 518-undecies c.p.)”*;

- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici: *“chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità (art. 518-duodecies c.p.)”*;

- contraffazione di opere d'arte: *“1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti,*

alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato (art. 518- quaterdecies c.p.)”.

17.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

Si premette che la Società non opera nel campo della compravendita e gestione di beni di interesse “culturale”, e neppure occasionalmente o marginalmente ha a che fare con essi. Per tale motivo la novità introdotta dal Legislatore può avere rilievo solo per quanto riguarda la “*distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni ... paesaggistici*” di cui all’art. 518- duodecies c.p.

In relazione a quanto adesso precisato le *aree di rischio* sono di ampio spettro, spaziando praticamente in ogni campo diretto alla costruzione e gestione degli impianti e loro strutture accessorie.

I *processi sensibili* nell’attività della Sciovie Ladinia s.p.a. sono rintracciabili in tutte quelle attività in sede sia di progettazione, sia di esecuzione dirette alla costruzione, gestione e manutenzione degli impianti di risalita, delle piste, degli impianti di innevamento. Meritevoli di segnalazione anche le attività di scavo, reinterro, movimenti terra e

quant'altro veda coinvolta la Società in sede di costruzione, ricostruzione ed ammodernamento degli impianti e delle piste; rilevano anche le attività per l'edificazione di immobili ritenuti utili per il perseguimento dello scopo sociale.

Altri *processi sensibili* sono quelli connessi con le attività di ripristino del territorio (si pensi ai lavori estivi sulle piste da sci).

I *soggetti* che nell'ambito della Società possono essere esposti al rischio di commissione dei reati ambientali sono: il Presidente del CdA; il C.D.; il Responsabile Sistema di Gestione Integrato; i Preposti; i lavoratori subordinati; gli appaltatori; il Responsabile Ufficio Acquisti per quanto concerne la gestione e tenuta dei registri previsti ex lege.

17.3) Il sistema dei controlli.

Si indicano di seguito le regole specifiche che, in relazione alle aree ed ai processi indicati in precedenza, devono essere rispettate da tutti i Destinatari.

Anzitutto è assolutamente necessario astenersi dal porre in essere qualsivoglia condotta che anche solo potenzialmente possa danneggiare beni sottoposti a tutela paesaggistica; pertanto il personale della Sciovie Ladinia s.p.a. deve operare sempre nel pieno rispetto e nella stretta osservanza delle regole che presidiano la tutela dell'integrità naturale.

Dovrà essere attentamente evitato ogni inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo vietato dalle leggi in materia di tutela paesaggistica.

I principali *presidi* vanno identificati in: attività di controllo da parte del Responsabile Sistema di Gestione Integrato; audit; procedura relativa alla gestione delle emergenze ambientali che possano avere riflessi sul piano paesaggistico; adozione delle concessioni e/o autorizzazioni richieste dalla legge; direzione dei lavori; Modello di Organizzazione e Gestione.

Nello specifico la gestione delle attività deve prevedere che:

a) tutte le attività produttive siano eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistica ed ambientale;

b) siano preventivamente richieste le necessarie autorizzazioni paesaggistiche prima dell'inizio dei lavori;

c) sia vietato effettuare scarichi di acque nel suolo, sottosuolo e acque sotterranee al di fuori dei casi normativamente previsti e previa acquisizione delle relative autorizzazioni ove richieste;

d) sia vietato omettere la comunicazione dell'evento impattante eventualmente occorso alle Autorità competenti;

e) siano svolte indagini periodiche per valutare gli aspetti ambientali di impatto maggiormente significativo e l'incidenza delle azioni di miglioramento adottate;

f) sia assicurata tra i lavoratori subordinati, i collaboratori e i fornitori la diffusione della cultura della tutela paesaggistica, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili;

g) in particolare per i carburanti e gli olii esausti sia individuata una procedura da seguire per evitare sversamenti nelle fasi del rifornimento e della rimozione dei carburanti e dei lubrificanti, così come nella successiva fase di stoccaggio degli olii, in attesa del loro prelievo e del loro trasporto in vista dello smaltimento definitivo.

La funzione preposta alla tutela paesaggistica ed ambientale deve periodicamente informare l'Organismo di Vigilanza sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a contestazioni di violazioni della normativa sull'ambiente da parte dell'autorità competente.

Viene imposto uno specifico obbligo per ciascun soggetto interno alla stessa o ad essa legato da rapporti di lavoro o di collaborazione di contribuire al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione e riferite al reato paesaggistico in questione, segnalando prontamente anche il semplice potenziale rischio di

commissione di uno dei reati presupposti con riguardo alla materia ambientale, facendo sì che si possa evitarne il verificarsi ovvero che si possa intervenire nei confronti dei soggetti responsabili delle violazioni.

17.4) La stima del livello del rischio.

La ipotesi delittuosa che può essere presa in considerazione e stimata è quella prevista dall'art. 518-*duodecies* c.p., atteso che, quanto alle ulteriori, si ritiene che la Società non abbia la concreta possibilità di commettere reati di tal genere (rischio *inesistente*).

Per tale motivo ed in relazione al citato 518-*duodecies* c.p. il rischio viene stimato come *basso*.

Al fine di giustificare la suddetta valutazione giova ricordare l'analisi storica degli eventi (mai) accaduti nella Società, unita alla considerazione che le attività aziendali sono particolarmente attente alla tutela paesaggistica.

18) RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 25 duodevicies)

18.1) Il reato presupposto.

Il già citato aggiornamento apportato dalla L. n. 22/2022 ha introdotto i seguenti ulteriori reati presupposti:

- riciclaggio di beni culturali: “*fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 518-sexies c.p.)*”;

- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici: “*chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o*

paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura (art. 518-terdecies c.p.)”.

18.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

L'*area di rischio* è identificabile come al capo 17 che precede.

I principali *processi sensibili* sono identificabili come al capo 17 che precede.

I *soggetti* potenzialmente interessati sono identificabile come al capo 17 che precede.

18.3) Il sistema dei controlli.

I *presidi* sono identificabili come al capo 17 che precede.

18.4) La stima del livello del rischio.

Il rischio di commissione dei reati viene valutato solo in relazione all'ipotesi di "*devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*" di cui all'art. 518-terdecies c.p. stimandolo in *basso* per quanto attiene alla devastazione dei beni paesaggistici, *inesistente* nell'altra ipotesi.

19) I REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE 146/2006 (art. 378 e art. 416 c.p.)

19.1) I reati presupposti.

La Legge 146/2006 annovera varie fattispecie di reati che, ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti, rilevano solamente se commessi con modalità transnazionale. Tra questi quelli che si ritiene possano astrattamente vedere coinvolta la Società sono i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.), di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e di associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

19.2) Le aree e i processi aziendali a rischio nella Società; le funzioni aziendali coinvolte.

Le *aree di rischio* non possono essere circoscritte o limitate, riguardando l'intero ambito operativo della Società.

I *processi sensibili* sono rintracciabili in qualsivoglia ambito operativo, decisionale ed attuativo posto in essere dalla Società nell'ambito dei rapporti che intrattiene con terzi soggetti, il tutto operando con modalità transnazionale, quindi non limitata al territorio italiano.

Tra le funzioni aziendali coinvolte giova segnalare i componenti del CdA, il Responsabile Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo e qualunque soggetto che in relazione all'Organigramma si trovi ad operare per conto della Società.

19.3) Il sistema dei controlli.

Al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati in questione sono di supporto la separazione delle funzioni così come sancita dall'Organigramma, i controlli incrociati da parte del CdA, del Responsabile Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo, nonché del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

19.4) La stima del livello del rischio.

Giuste le considerazioni che le due ipotesi sopra richiamate devono comportare che le fattispecie delittuose trovino attuazione in sede transnazionale e che la Società opera principalmente in ambito territoriale italiano, il rischio viene valutato come *basso*.

20) L'ORGANISMO DI VIGILANZA

È di fondamentale rilevanza, nell'ambito del sistema preventivo costituito dal Modello di Organizzazione e Gestione e dalle procedure ad esso collegate, che sia individuato e nominato in seno alla Società un

Organismo di Controllo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e l'adeguatezza dei soggetti prescelti per far parte dell'Organismo di Vigilanza presuppone che essi siano in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che degli ulteriori requisiti dell'onorabilità e a trovarsi in una situazione di assenza di conflitti di interesse richiesta per il corretto adempimento di tale funzione.

Quanto all'autonomia e all'indipendenza, la finalità della richiesta di tali requisiti consiste nel far sì che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo, da cui discende che l'Organismo non deve subire alcun condizionamento dal momento della nomina, che deve avvenire in modo trasparente, al concreto svolgimento quotidiano delle sue funzioni. Deve essere sottratto dallo svolgimento di compiti operativi, che andrebbero a compromettere la sua obiettività di giudizio al momento della verifica del comportamento dei soggetti che operano per la Società. Risulta inoltre di fondamentale importanza la sua collocazione in una posizione gerarchica di grado elevato, in modo da evitare qualsiasi tipo di soggezione nei confronti degli Amministratori della Società, i quali devono restare soggetti ai suoi controlli, sudditanza che invece, qualora potesse essere configurabile, inevitabilmente finirebbe per minare la sua indipendenza di azione.

Quanto alla professionalità e alla competenza specifica occorre che l'OdV possa contare innanzitutto su conoscenze e competenze di natura giuridica anche di carattere penale, contabile, aziendale ed organizzativa, necessarie per svolgere al meglio la sua attività ispettiva e quella di vigilanza. L'Organismo, oltre che capace, dovrà poi essere costituito da uno o più membri onorabili, assoggettati al rispetto di

norme di carattere deontologico ed etico che ne garantiscano l'integrità. A tal fine è previsto che l'Organismo non possa trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o che non possa aver riportato una condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, pena la decadenza dall'incarico. Allo stesso modo non dovrà essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione. In ogni caso è ostativa al ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza la condanna per reati non colposi soprattutto per violazioni in materia di illeciti societari e bancario-finanziari.

Quanto infine alla continuità d'azione, l'Organismo di Vigilanza svolge le attività necessarie per la vigilanza sull'efficacia del Modello in modo continuativo e con adeguato impegno, sollecitando il C.d.A. al costante aggiornamento sul contenuto del Modello e sulle realtà aziendali, al fine di garantire sempre la massima efficacia.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica fino al termine del mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che, nel caso in cui venga meno anche uno solo dei requisiti professionali e/o personali sopra descritti, ciò comporterà la decadenza dalla carica. Il conferimento dell'incarico all'OdV e la sua revoca, ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero quando vengano meno in capo ai membri dell'Organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia e i requisiti di onorabilità, sono decisi dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso della Società Sciovie Ladinia S.p.A., considerata la specificità della struttura societaria e il contenuto dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, l'incarico può essere affidato ad un organismo monocratico o collegiale.

Nello svolgimento dei propri compiti ispettivi e di vigilanza l'Organismo di Vigilanza della Sciovie Ladinia S.p.A. verrà supportato da tutte le funzioni aziendali alle quali si rivolgerà e si potrà avvalere di altre funzioni e di professionalità eventualmente anche esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti ispettivi che possono essere elencati di seguito:

- anzitutto quello di verificare l'effettività del Modello, ossia di vigilare per valutare se i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano al Modello predisposto, in altre parole di verificare l'effettiva osservanza del Modello da parte dei suoi destinatari;

- in secondo luogo il dovere di valutazione dell'efficacia del Modello, ossia la verifica che il Modello predisposto sia concretamente idoneo, in relazione alla struttura aziendale ed alla sua effettiva forza dispositiva, a prevenire il verificarsi dei reati presupposti previsti dalla legge e dai successivi provvedimenti che ne modifichino il campo di applicazione;

- di richiedere al CdA l'aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti della struttura societaria o delle sue esigenze, anche in relazione a mutate condizioni normative o al verificarsi di fatti che possano configurare violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione.

Nell'ambito di tale ampia cornice, sotto il profilo operativo, sono affidati all'Organismo di Vigilanza i compiti di:

- verificare periodicamente che la mappatura delle aree a rischio reato sia attuale ed aggiornata, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, ma più in generale per ogni necessità che lo stesso Organismo ravvisi, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione aziendale che possa essere ritenuta rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti

sugli aspetti dell'attività che possono esporre la Sciovie Ladinia S.p.A. al rischio di commissione di uno dei reati presupposti;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto nell'ambito delle attività di rischio, i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto o relazione da sottoporre al C.d.A., ovvero ad altri organi ai quali sia opportuno rivolgersi in caso di violazioni che possano essere ascrivibili al C.d.A. stesso;

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) istituendo dei flussi informativi da e verso l'OdV per garantire lo scambio delle informazioni finalizzato a tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili e assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di informazione inerenti il rispetto del Modello. In questo senso l'OdV dovrà esaminare tutte le informazioni e/o segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello e segnalare a sua volta agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti di volta in volta responsabili.

- promuovere le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i destinatari e verificarne la messa in opera effettiva, oltre a sollecitare le iniziative, ivi inclusi i corsi di informazione e formazione sul Modello e le comunicazioni volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari, verificando anche in questo caso che tali iniziative siano effettivamente poste in essere;

- verificare che le azioni correttive segnalate come necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente dalla Società e siano portate a effettivo compimento;

- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative, in particolare valutare la necessità o l'opportunità di procedere a modifiche del testo del Modello e/o delle procedure operative;

- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente, salvo il caso già sottolineato di ipotetica violazione ascrivibile al C.d.A. stesso o al suo Presidente, sul rispetto del contenuto del Modello e sui casi di violazioni segnalate o rilevate.

21) LA FIGURA DEL “WHISTLEBLOWER” E LA SUA TUTELA ALL’INTERNO DELLA SOCIETA’

Al fine di salvaguardare la riservatezza del soggetto (cd. “whistleblower”) che effettui segnalazioni riferite a condotte contrarie al Modello di Organizzazione e Gestione adottato, la Società ha predisposto il protocollo operativo che di seguito si indicherà.

La Società in ossequio alle disposizioni legislative ha indicato i canali da utilizzare per eseguire le segnalazioni, spiegando nel presente capitolo quale sono le rispettive priorità e modalità di utilizzo.

21.1) Il “segnalante” e la “fase” durante la quale si può segnalare.

I soggetti che possono inviare una segnalazione sono i: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, amministratori, soggetti addetti alla direzione della Società.

Il Legislatore ha previsto che la segnalazione può essere eseguita durante queste fasi:

- durante un rapporto di valenza giuridica in essere con la Società;
- qualora il rapporto non sia ancora iniziato, nella fase preliminare (test, selezione, colloqui, contatti preliminari, etc.);
- in corso di periodo di prova;
- se è terminato il rapporto con la Società, quando le informazioni siano venute in possesso prima che sia concluso il suddetto rapporto.

21.2) Cosa può essere oggetto di segnalazione.

La normativa ha identificato una serie di condotte che possono formare oggetto di una segnalazione; si tratta di:

- illeciti di carattere amministrativo, contabile, civile o penale;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che vanno contro gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o condotte che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

In altri termini e in modo più generico si può affermare che le violazioni che si possono segnalare devono concernere la tutela dell'interesse pubblico o della pubblica amministrazione in generale o della Società.

Va altresì puntualizzato che le segnalazioni, e le conseguenti tutele ad esse connesse, non devono essere attinenti a interessi di natura personale o lavorativa del whistleblower.

21.3) Quali sono i canali da utilizzare per eseguire le segnalazioni.

Le norme hanno identificato questi quattro canali, specificando le modalità per il loro utilizzo:

- *interno*: identificato nell'ambito della struttura societaria oppure deve trattarsi di un soggetto al di fuori di essa appositamente scelto dalla Società al quale è stato conferito idoneo incarico; in entrambi i casi deve trattarsi di persone munite di apposita e specifica formazione in grado, quindi, di conoscere adeguatamente la materia. Il canale interno rappresenta il primo canale che deve essere utilizzato dal whistleblower. La Società cura che sul suo sito web sia data idonea rilevanza al canale in questione.

- *esterno* (ANAC): il Segnalante può far uso di questo canale nei seguenti casi:

a) il canale interno non è stato creato oppure non è attivo oppure non è conforme alle norme;

b) la segnalazione eseguita non ha avuto i dovuti sviluppi;

c) ritiene fondatamente che, se fatto ricorso al canale "interno", la segnalazione non avrebbe sviluppi o correrebbe il rischio di ritorsioni oppure ritiene che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- *divulgazione pubblica*: si esegue a mezzo stampa o altri metodi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone; si può dar uso di questo metodo quando il Segnalante:

a) ha già eseguito una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) ha fondata convinzione che la violazione riscontrata possa costituire un pericolo imminente o chiaro per la tutela del pubblico interesse;

c) ha giustificato convincimento che la segnalazione esterna possa comportare, per lui, il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere nascoste o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che il soggetto che ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

- *denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile.*

21.4) Modalità di Gestione del canale di segnalazione interna.

Il soggetto destinato a ricevere la Segnalazione:

- entro sette giorni consegna al whistleblower un avviso di aver ricevuto la Segnalazione;

- mantiene contatti con il Segnalante e, ove ritenuto opportuno, richiede supplementi di informazioni, integrazioni, etc.;

- gestisce con attenzione e diligenza la Segnalazione pervenuta;

- entro tre mesi dalla data di comunicazione di avvenuta ricezione della stessa oppure entro tre mesi dalla scadenza dei sette giorni di riscontro alla Segnalazione;

- fornisce idonee informazioni in merito al canale di Segnalazione interno, relative procedure e presupposti per eseguire la Segnalazione; identiche informazioni vanno rese per quanto concerne il canale esterno e sui criteri che ne legittimano l'utilizzo;

- rende facilmente esposte e visibili nei luoghi di lavoro le informazioni di cui sopra;

- provvede a pubblicare le suddette informazioni sul sito web della Società in una sezione a tal scopo appositamente dedicata.

21.5) I presupposti delle segnalazioni.

Il Segnalante deve agire in buona fede, il che sta a significare che deve avere un ragionevole e concreto motivo di ritenere fondati gli elementi in suo possesso e che questi siano compatibili con quanto previsto dalla normativa che regola le segnalazioni.

21.6) Cosa devono contenere le segnalazioni.

E' necessario rammentare quali sono lo scopo ed i requisiti delle segnalazioni: esse devono essere formulate *“nell’interesse pubblico o nell’interesse dell’integrità amministrativa o pubblica o della Società”*. Inoltre va puntualizzato come i motivi che hanno indotto il Segnalante a procedere sono del tutto irrilevanti ai fini della sua tutela e protezione. Ulteriore requisito di rilevante importanza è dato dal particolare che le segnalazioni non devono riguardare contestazioni, rivendicazioni o altro

connesso ad un interesse personale del Segnalante; così come la denuncia non deve attenersi esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro.

21.7) Tutela e protezione del Segnalante.

Una delle principali garanzie poste a tutela del Segnalante deriva dal fatto che la sua identità non può essere rivelata a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Queste, in particolare, alcune misure poste a tutela del whistleblower:

- la protezione concerne non solo il nominativo del Segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante;

- la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;

- la riservatezza del nominativo del Segnalante è altresì estesa all'identità dei soggetti coinvolti e di quelli menzionati nella segnalazione sino a quando non si è concluso il procedimento attivato a seguito della segnalazione.

21.8) Tutela da atti ritorsivi.

Affinché il Segnalante sia adeguatamente tutelato, la Società presta particolare attenzione nell'evitare che possa essere oggetto di condotte dai connotati ritorsivi. Dette condotte si identificano in qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, attuato a seguito della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o

può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Il soggetto destinato alla trattazione delle comunicazioni concernenti atti ritorsivi è stato identificato dal Legislatore nell'Anac.

Ad esempio e senza che il sottostante elenco abbia valenza esaustiva, sono qualificati come atti ritorsivi:

il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

la retrocessione di grado o la mancata promozione;

il cambiamento delle mansioni lavorative o del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

qualsiasi ostacolo all'accesso alla formazione;

le note di merito e referenze negative;

l'adozione di misure disciplinari o sanzioni;

la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

la mancata trasformazione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare

l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

la revoca di una licenza o di un permesso;

la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

22) IL SISTEMA DISCIPLINARE

22.1) Premessa.

Al fine di assicurare l'effettività del Modello di Organizzazione e Gestione, la Sciovie Ladinia S.p.A. ha adottato il Sistema Disciplinare descritto di seguito, finalizzato a sanzionare l'eventuale inadempimento delle disposizioni del Modello stesso da parte dei lavoratori, dei collaboratori esterni, nonché degli Amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale.

Nei confronti dei lavoratori subordinati della Sciovie Ladinia S.p.A. il Sistema Disciplinare è regolato nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 2103, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge 30 maggio 1970 n. 300), dalle norme sui licenziamenti individuali (legge 15 luglio 1966 n. 604) e da quelle dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati (in particolare, attualmente CCNL impianti funiviari).

L'applicazione del Sistema Disciplinare prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico del soggetto coinvolto, sussistendo una piena autonomia tra il giudizio penale e quello disciplinare, pur trovando i due sistemi di accertamento della responsabilità diversi elementi di contatto.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal presente Modello costituisce un preciso dovere dei

dipendenti, consistendo nell'adempimento da parte loro degli obblighi previsti dall'art. 2104 comma 2 c.c.; obblighi dei quali il contenuto del Modello rappresenta parte sostanziale e integrante.

Un sistema disciplinare, adeguato ed applicabile in caso di violazioni delle procedure, nonché delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico, è previsto dal Modello come aspetto essenziale della sua efficacia ai sensi degli art. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto.

Dunque di seguito si descrivono gli elementi essenziali di cui si compone il sistema disciplinare della Sciovie Ladinia S.p.A..

22.2) Le condotte.

Le condotte sanzionabili attraverso il sistema disciplinare interno della Società sono costituite dalle azioni e/o dai comportamenti posti in essere in violazione del Modello di Organizzazione e Gestione e del relativo Codice Etico, così come è sanzionabile la mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

Le violazioni sanzionabili possono essere suddivise in quattro categorie fondamentali, secondo un ordine di gravità crescente:

a) violazioni non connesse alle aree di rischio e ai processi sensibili;

b) violazioni connesse alle aree di rischio e ai processi sensibili;

c) violazioni idonee ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;

d) violazioni finalizzate alla commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 o che, comunque, comportino la possibilità di attribuzione di responsabilità amministrativa in capo alla Sciovie Ladinia S.p.A..

A titolo esemplificativo, costituiscono condotte sanzionabili:

- la mancata osservanza di procedure prescritte nel Modello e/o ivi richiamate;
- lo svolgimento di mansioni non previste nell'Organigramma;
- il mancato rispetto della separazione delle funzioni;
- l'omessa o non veritiera documentazione delle operazioni in conformità al principio di trasparenza;
- la mancata o insufficiente tracciabilità delle operazioni;
- l'omissione o l'insufficienza dei controlli da parte dei soggetti responsabili;
- il mancato rispetto non giustificato degli obblighi formativi;
- l'omesso controllo sulla diffusione del Codice Etico da parte dei soggetti responsabili;
- l'adozione di qualsiasi atto elusivo dei sistemi di controllo e dei protocolli della Società;
- l'adozione di qualsivoglia comportamento che possa esporre la Società al rischio di vedersi coinvolta in un procedimento penale afferente uno dei reati presupposti;
- violazione dell'obbligo di tutelare adeguatamente la riservatezza del "whistleblower";
- il segnalare con dolo o colpa grave condotte contrarie al Modello di Organizzazione e Gestione o allo statuto o alla legge.

22.3) Il procedimento.

Il procedimento sanzionatorio viene aperto dal Presidente del C.d.A. o dal Consigliere Delegato o dal Datore di Lavoro o da un suo Delegato e dell'esito viene aggiornato l'OdV.

Si premette che il procedimento disciplinare segue le regole previste dal CCNL di categoria applicabile nel caso di specie. Del codice disciplinare o della parte disciplinare del contratto collettivo di categoria è data ampia pubblicità mediante affissione nella bacheca ubicata nella sede legale.

La Società non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato in modo formale l'addebito e senza averlo convocato o invitato a fornire elementi a sua discolpa. Le giustificazioni possono essere presentate dal lavoratore anche verbalmente; in tal caso, la Società ne cura la verbalizzazione, così come verrà redatta apposita ed idonea verbalizzazione nel caso di svolgimento di qualsiasi attività istruttoria. Si precisa che nell'ipotesi in cui il soggetto sottoposto a procedimento non si presenti alla convocazione, il procedimento disciplinare continuerà ugualmente il suo corso.

Una volta che il procedimento sarà stato adeguatamente istruito, il soggetto competente adotterà il provvedimento finale sanzionatorio oppure l'archiviazione. L'eventuale provvedimento sanzionatorio, oltre ad essere motivato adeguatamente, dovrà necessariamente essere comunicato per iscritto al soggetto coinvolto.

In tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza potranno essere inflitte sanzioni disciplinari al lavoratore che contravvenga agli obblighi previsti dalla normativa dettata specificamente dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2008, TU in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Eventuali sanzioni comminate ai lavoratori ai sensi di tale Decreto non escludono la possibilità di irrogare provvedimenti disciplinari.

Le sanzioni e il risarcimento degli eventuali danni sono commisurate alla condotta e alle conseguenze disciplinari, tenendo in particolare considerazione:

- il livello di responsabilità gerarchica e l'autonomia del lavoratore subordinato;
- l'esistenza di precedenti disciplinari a carico del lavoratore subordinato;
- l'elemento soggettivo del comportamento del lavoratore subordinato (colpa lieve, colpa grave, dolo);

- la rilevanza degli obblighi violati;
- l'entità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto;
- l'eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- altre circostanze in cui è maturata la violazione del Modello di Organizzazione e Gestione.

Per quanto riguarda i Dirigenti l'inosservanza delle procedure indicate nel Modello adottato dalla Sciovie Ladinia S.p.A. ai sensi del Decreto, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico, ferma restando la procedura sopra descritta, determinano l'applicazione delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. loro applicabile.

Ove il lavoratore subordinato sopra indicato sia munito di procura con potere di rappresentare all'esterno della Sciovie Ladinia S.p.A., l'applicazione della sanzione più grave del rimprovero verbale comporterà anche la revoca immediata della procura stessa.

Se la violazione fa venire meno il rapporto di fiducia la sanzione è individuata nel licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa.

In caso di mancata osservanza del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più Amministratori o da componenti del Collegio Sindacale, il C.d.A. o l'OdV ne darà comunicazione immediata al Collegio Sindacale e all'intero Consiglio di Amministrazione. Ferma restando la procedura sopra descritta, terminata l'istruttoria le relative conclusioni saranno presentate all'Assemblea la quale adotterà il provvedimento finale.

A carico di quadri, impiegati ed operai sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale,
- b) ammonizione scritta,

c) multa non superiore a due ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza,

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni,

e) licenziamento con preavviso,

f) licenziamento senza preavviso.

A carico dei componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale sono previste le seguenti sanzioni:

a) la censura;

b) la sospensione dagli emolumenti da 1 a 6 mesi;

c) la sanzione pecuniaria da € 5.000,00 a € 35.000,00;

restando fermo che l'irrogazione della sanzione non preclude alla Società di procedere in sede civile per il risarcimento dei danni, anche d'immagine, patiti.

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali in essere con la Sciovie Ladinia S.p.A. costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la facoltà della Sciovie Ladinia S.p.A. di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

Documento approvato dalla Società la prima volta con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 30.06.2016 e da ultimo aggiornato nella attuale versione dal Consigliere Delegato in data 15.12.2023 vers. 5.0